

2024

Gennaio-Giugno

Anno 23

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista semestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Rende o è una passività il patrimonio dei cimiteri?***
- ***Mutamento del rapporto concessorio nei cimiteri***
- ***Riflessi di natura penale nella dispersione ceneri***
- ***Sostenibilità ambientale dei crematori***



euroact
WEB EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Daniele Fogli,
Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Elisa Boni, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Sereno Scolaro**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58,
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

C.F./P.I. 01317570388

*Iscritta al Registro degli Operatori di
Comunicazione al numero 38087***ABBONAMENTI**E-mail: ufficio@euroact.net**STAMPA DIGITALE**

Eliotecnica snc

Via Saraceno, 110/112

44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia; 40,00 € per l'estero; 24,99 € in
formato digitale. I prezzi si intendono Iva inclusa.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun
modo riprodotta né replicata senza autorizzazione
scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche
se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie

Chiuso in redazione il 24/06/2024

INDICE**L'EDITORIALE**

Rende o è una passività il patrimonio dei cimiteri?..... 3
di Daniele Fogli

RUBRICHE

Chiedilo a www.funerali.org..... 8
a cura di Carlo Ballotta

DOCUMENTAZIONE

Massime e sentenze di giurisprudenza 12
a cura di Sereno Scolaro

Cimiteri..... 12

Concessioni..... 14

Crematori..... 22

**Regione Calabria: modifiche alla legge in materia
funeraria 28**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2336 del 30/01/2024

**Dlgs n. 222/2023: nuove disposizioni di riqualificazione
dei servizi pubblici per favorire il lavoro e l'accessibilità
delle persone con disabilità..... 34**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2337 del 02/02/2024

**Regione Piemonte, L.R. n. 16/2024 in materia di cimiteri per
animali da affezione 35**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2373 del 09/05/2024

APPROFONDIMENTI

**Dispersione ceneri: i riflessi di natura penale che tale
pratica comporta 38**
di Carlo Ballotta

**Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. "mutamento
del rapporto concessorio" 41**
di Sereno Scolaro

**La sostenibilità ambientale dei crematori: l'esperienza
olandese all'annuale conferenza ECN 47**
di Manuela Pirani

CULTURA

Cenni storici ed evoluzione della pratica crematoria 49
di Fabrizio Giust



scegli il corso che fa per te

CATALOGO CORSI 2024

sessione autunnale

► **La gestione di front e back office per gli addetti ai servizi cimiteriali**
24 SET 2024 martedì • docente: Dott. Sereno Scolaro

La gestione dei rifiuti da cimiteri e crematori tra norma e operatività ◀
01 OTT 2024 martedì • docente: Sig.ra Elisa Meneghini

**I reagenti chimici impiegati nel processo di cremazione:
perché e come utilizzarli in maniera corretta** ◀
08 OTT 2024 martedì • docente: Ing. Salvatore Mineo

Evoluzione dei servizi funebri: la casa funeraria e le sale del commiato ◀
15 OTT 2024 martedì • docenti: Dott. Pietro Innocenti, Ing. Daniele Fogli

Cerimonie e consuetudini delle religioni acattoliche: aspetti pratici e gestionali ◀
17 OTT 2024 giovedì • docenti: Dott. Joseph Tassone, Dott.ssa Valentina Pistolato

► **Il question time funerario: la risposta puntuale a necessità e incertezze operative
dell'operatore funebre e cimiteriale**
12 NOV 2024 martedì • docenti: Dott. Sereno Scolaro, Sig. Carlo Ballotta

► **La sicurezza e l'igiene ambientale nell'ambiente lavorativo dei crematori:
i rischi per gli operatori e le misure di prevenzione e protezione**
14 NOV 2024 giovedì • docente: Dott. Maurizio Bonetti

► **Obitorio, Deposito Osservazione Salme e Camera Mortuaria: gestione operativa e
documentale**
21 NOV 2024 giovedì • docenti: Dott.ssa Chiara Masetti, Sig. Luca Zaccherini

corsi
20
24

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

www.funerali.org/corsi



formazione@euroact.net
tel. 0532.1916111

L'EDITORIALE

Rende o è una passività il patrimonio dei cimiteri?

di Daniele Fogli

Analisi del perché si è in una situazione di crisi

Con questo editoriale intendo affrontare e sfatare un mito di qualche anno fa, e cioè che dai cimiteri si pigliano tanti soldi. Anzi oggi i cimiteri hanno bisogno di tanti soldi!

Un mito che qualche decennio fa in parte era vero, ma solo apparentemente, visto che con le entrate comunali dalle concessioni di loculi e aree cimiteriali si è fatto di tutto: dalle piscine, alle strade, alla manutenzione di edifici, oltre che – allora – pagarsi la costruzione dei manufatti o degli ampliamenti cimiteriali.

Le notevoli risorse derivanti dallo sviluppo della tumulazione nella seconda metà del Novecento sono in parte state dirottate dai Comuni fuori del circuito cimiteriale. Inoltre, c'è un aspetto per così dire psicologico: l'inghippo nasce dal fatto che le tariffe si pagano anticipatamente per l'intero periodo concessorio. Sembrano tanti soldi, ma si riferiscono a tanti esercizi: se venissero ripartiti negli anni di concessione ci si accorgerebbe che le tariffe concessorie sono spesso insufficienti.

Un po' di storia

In Italia la gestione economico finanziaria del cimitero era sconosciuta e aggiungo errata fino a quando la gestione era totalitariamente comunale. È negli anni Ottanta del Novecento, con le prime gestioni con aziende municipali, poi trasformatesi in società a partecipazione pubblica e successivamente con le realizzazioni dei primi project financing cimiteriali, che si cominciò ad affrontare i tanti temi economici del settore, ma senza giungere ancora a piena soluzione. Vediamone alcuni aspetti, ancor poco noti:

Fino all'inizio del 2000 l'inumazione, l'esumazione in campo comune, la cremazione, erano gratuite per legge.

Dopo quella data divennero servizi a domanda individuale e, per il carattere di socialità, con percentuali di recupero dei costi basse, (dell'ordine del 36% medio inizialmente), non sempre aggiornate o incrementate nel tempo, come pure quelle delle restanti operazioni cimiteriali.

Nella seconda metà del Novecento il passaggio di percentuali sempre maggiori di sepoltura del feretro dal sistema ad inumazione a quello a tumulazione sembrò una manna per i Comuni, poiché determinava un consistente afflusso di risorse finanziarie, spesso in autofinanziamento, mentre prima la inumazione era gratuita.

Non si capì per tempo che il sistema tariffario della tumulazione in loculo era inadeguato per valori (troppo bassi) e per modalità di contabilizzazione (non veniva distinta nell'entrata da concessione la componente a copertura del costo di costruzione da quella connessa alla gestione).



Inoltre, lo sviluppo del project financing cimiteriale in plurimi casi si è rivelato negativo, perché acquisiva la componente redditizia della tumulazione lasciando al Comune, al termine dell'affidamento, oneri importanti per la manutenzione dei manufatti e per la gestione futura senza le corrispondenti risorse accantonate.

Alcune idee per uscire dalla crisi

E questo ci porta a ragionare sui sistemi sbagliati di contabilizzazione dei proventi cimiteriali. L'intero introito da concessione cimiteriale veniva allocato fino a circa 30 anni fa da comuni tra le entrate al titolo IV mentre le spese di funzionamento ordinario nei bilanci erano allocate al Titolo I, cui si contrapponevano proventi bassi, generalmente per operazioni cimiteriali. Il tutto era però all'interno del calderone della contabilità finanziaria del bilancio comunale e la situazione è rimasta a marcire per anni, fin quando lo Stato non ha stretto la cinghia agli Enti Locali, abituati per molto tempo al pagamento dei deficit dei servizi da loro prodotti a piè di lista.

Da qualche anno il sistema di contabilizzazione dei proventi cimiteriali nei Comuni è più vicino a quello che sarebbe giusto, anche se migliorabile.

Difatti i principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali affrontano per lo più il problema delle rilevazioni nella contabilità economica stabilendo nel principio n. 3, al punto 81:

- che le concessioni cimiteriali costituiscono proventi della gestione patrimoniale dell'ente da allocare nel conto economico, voce A 4;*
- che i proventi dei beni dell'ente vanno associati al valore dei beni stessi iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio in una logica valutativa di tipo economico;*
- che le concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere riscontate per la parte di competenza economica dei successivi esercizi.*

E poi con un prospetto di raccordo tra la contabilità economica e quella finanziaria.

Però, nel frattempo, sono sempre meno le risorse disponibili e le entrate da concessioni e quindi il problema resta e si amplifica.

Per molte spa pubbliche e tanti project financing cimiteriali occorre invece, meglio se con interventi normativi, un aggiustamento dei criteri utilizzati, perché spesso si usa ancora il sistema di contabilizzazione a costi, ricavi e rimanenze, senza destinare parte dei ricavi concessori ad accantonamento per costi futuri.

Segnalo infine che il patrimonio cimiteriale storico demaniale italiano, come è valorizzato attualmente nei bilanci degli EELL è, a mio avviso, sottodimensionato significativamente, per effetto delle regole di contabilità che vennero utilizzate quando si passò dall'inventario dei beni demaniali per descrizione a quello integrato dalla valorizzazione. Come noto, i cimiteri sono beni del demanio comunale.

Con la sottovalutazione dei valori in passato non sono state (e pure in futuro non saranno) accantonate quote di ammortamento di tale patrimonio in maniera soddisfacente per garantirne la manutenzione nel tempo, occorrendo così – per tale scopo – destinare risorse provenienti da altre fonti del bilancio comunale.

Effetti dello sviluppo della cremazione

Ma il vero patatrac nella gestione economica cimiteriale è derivato dallo sviluppo della cremazione.



Alla fine del Novecento, partendo dalle grandi città del Nord, scendendo poi lo stivale diciamo fino a Toscana e Marche, si rompe l'equilibrio gestionale economico cimiteriale. L'urna cineraria trova posto in loculi o tombe già esistenti nei cimiteri e, se proprio occorre, si prende una nicchia cineraria/ossarietto che ha prezzi dell'ordine di 1/5 o 1/6 di un loculo.

Soluzione, tra l'altro, caldeggiata dalle imprese di pompe funebri le quali, riducendosi la spesa cimiteriale per il familiare che sceglie la cremazione, hanno maggiore spazio per proporre al dolente spese aggiuntive proprie (casa funeraria, servizi di qualità, ecc.).

Viene sacrificata la "qualità del cofano" (tanto verrà cremato e non si avverte la necessità di resistenza propria per l'uso in tumulazione e per il sostentamento della terra in caso di inumazione) e in compenso si sostituiscono (in genere) pessimi servizi pubblici forniti dalle camere mortuarie degli ospedali con servizi privati di buona qualità dati da imprese funebri (nella casa funeraria).

Risultato ultimo: le risorse per la gestione cimiteriale diventano sempre più insufficienti e la crisi dei cimiteri diventa sempre più profonda.

E non è finita: nell'Ottocento e nel Novecento tutti i defunti entravano in cimitero.

Dagli anni Duemila, per parti sempre più consistenti di defunti avvengono scelte differenti: solo il 67% delle ceneri dei defunti cremati è sepolto in cimitero, il resto prende altre strade: l'affido di urna cineraria (21,33% delle cremazioni di residenti nell'anno 2021, fonte SEFIT), la dispersione ceneri dentro (1,77%) e fuori cimitero (9,68%).

Oggi quindi diventa necessario anche per l'Italia ragionare in termini di market share cimiteriale, ovvero l'attrazione che il cimitero ha rispetto ad altre soluzioni. Oltre la dispersione ceneri e l'affidamento familiare, oggi si è in presenza di fenomeni nuovi, potenzialmente pericolosi per la vita dei cimiteri:

- 1) il green burial (la sepoltura ecologica, anche nel bosco, oggi in crescita in altri Paesi, ma con una qualche domanda anche in Italia);
- 2) gli affidatari privati di urne cinerarie familiari (veri surrogati di cimiteri privati);
- 3) la Chiesa che, con sempre maggiore intensità e per risolvere anche propri problemi economici, cerca di sfruttare sue proprietà per accogliere urne cinerarie.

Il market share cimiteriale (MSC) medio in Italia è attorno all'89% (anni 2021 e 2022). Con valori nettamente diversi tra zone dove la cremazione è più sviluppata da quelle dove la cremazione è appena agli inizi.

Nelle regioni delle grandi aree urbane, soprattutto del Nord, MSC è su valori dell'ordine dell'80%, nel Centro Italia si può calcolare tra l'85% e il 90%, per poi alzarsi a valori del 95% o prossimi al 100% laddove non c'è ancora sviluppo della cremazione.

Ma dove si potrebbe arrivare? Dall'analisi di esperienze estere si può dire che MSC possa arrivare attorno al 50% o anche meno (cioè solo 1 morto su 2 dei residenti che viene sepolto nel cimitero locale) e in quei Paesi si stanno studiando affannosamente soluzioni capaci di invertire la tendenza.

Cosicché la redditività del patrimonio cimiteriale cala col diminuire di MSC e con il calo delle disponibilità economiche che le famiglie intendono destinare per la sepoltura.

Si può tramutare in passività quando si raggiunge e supera una determinata soglia di equilibrio. Giriamo lo sguardo e cerchiamo ora di capire il punto di vista dei nostri clienti: i familiari del defunto.

Oggi i nostri clienti hanno capito che facendo fin dall'inizio la scelta della cremazione si ha una garanzia di risultato: le ceneri. E non il resto mortale, prodotto quasi certo della tumulazione stagna.



Hanno economicità di spesa e, allo stesso tempo, minori difficoltà a reperire una sepoltura:

- per la possibilità di utilizzo delle tombe esistenti per accogliere plurime urne cinerarie a costi oggi contenuti;*
- per l'uso dell'affido familiare di urna cineraria;*
- con scelte di dispersione delle ceneri non sempre corrispondenti alla volontà del de cuius.*

Come si comprende facilmente il quadro di favore per la cremazione è evidente.

Alcune proposte per uscire dalla crisi cimiteriale

Però gli introiti di una gestione cimiteriale dove la cremazione è alta (già dal 30% dei defunti in su) sono insufficienti a coprire i costi gestionali.

I deficit dei comuni, compreso quello prodotto in ambito cimiteriale, sono stati coperti per molti anni dallo Stato. La musica però è cambiata e ora occorre far pagare i servizi per quello che costano.

La cremazione è quella che costa di meno. E quindi si entra in un loop apparentemente senza fine. Che ne sarà allora del patrimonio cimiteriale esistente, visto l'impetuoso crescere della cremazione?

La risposta non è scontata, ma in buona parte questo patrimonio rischia di fare la fine delle vecchie aree industriali urbane in disuso, perché abbandonate per delocalizzazione o per cambio dei processi produttivi. E quindi è necessario porsi la domanda di come riconvertirle.

Come uscire da questo loop?

Occorre che i Comuni proprietari di cimiteri prendano coscienza dei problemi esistenti in questo settore e se ne facciano pienamente carico.

Quando era il tempo delle vacche grasse molti Comuni hanno drenato risorse proprie cimiteriali per destinarle ad altre finalità pubbliche (dalle strade, a edifici di ogni tipo). Ora il vento è girato e servono urgentemente risorse pubbliche per garantire il cambiamento e il funzionamento cimiteriale. Come?

1) Agendo su ricavi aggiuntivi certi. Partendo dalle città dove è massima l'incidenza della cremazione si deve destinare un'adeguata parte del gettito IMU alla gestione e manutenzione del cimitero, che è un servizio pubblico locale indivisibile.

Lo si può fare da subito per volontà del singolo comune, ma è meglio intervenire con una legge che moduli la percentuale di IMU a ciò destinata in funzione dell'incidenza locale della cremazione.

2) Intervenendo sul contenimento dei costi, attraverso economie di scala e quindi con una riduzione degli enti di gestione e individuando ambiti territoriali ottimali di scala provinciale o sub provinciale.

3) Cambiando scelte funzionali ed urbanistiche.

Il cimitero concepito 200 anni fa ai tempi dell'editto di Saint Cloud non è più quello che la popolazione d'oggi vuole. Ha perso la sua principale funzione di contenitore di spoglie mortali con garanzie igienico sanitarie e, per altri motivi, vede appannarsi la sua funzione di memoria storica della collettività.

Il cimitero è da trasformare in un luogo da visitare non solo per ricordare un defunto, ma anche per altri scopi.



Va senz'altro bene ammirarne le pregevoli bellezze architettoniche, se ci sono, ma deve essere soprattutto un luogo riprogettato per accogliere le ceneri e i feretri, secondo le esigenze di una società che si è evoluta nel tempo.

Il posto del moderno cimitero, a mio avviso, non è fuori della città dei vivi come all'inizio dell'Ottocento, ma dentro la città dei vivi. E così, ove possibile, le zone di rispetto cimiteriale sono prioritariamente da trasformare in parchi urbani e nei cimiteri si devono riprogettare le aree interne (oggi sovrabbondanti per la inumazione) con ampia presenza di verde attrezzato. Insomma, un buon contributo ai nuovi concetti di foresta urbana.

Propongo, vista la pochezza architettonica fin qui registrata per questi fini di lanciare anche bandi internazionali di architettura funeraria, senza aver paura di rompere schemi precostituiti.

Lo strumento principe di questi profondi cambiamenti è l'adozione del piano cimiteriale integrato (quello che in Paesi di lingua anglosassone viene definito master plan cimiteriale), con annesse simulazioni economico finanziarie per gestione ed investimenti per un arco temporale minimo di 20, meglio se per 30 anni.

E non è finita: gli impianti di cremazione vanno realizzati dove servono e cioè nei grandi centri urbani e non in minuscoli comuni dell'hinterland, dove sono sempre più rifiutati dalle popolazioni spaventate da dimensioni che non sono le loro.

I piani di coordinamento regionali dei crematori, ora impantanati in tante Regioni, devono seguire regole statali di riferimento (oggi ancora mancanti) che tranquillizzino le popolazioni interessate sull'effettivo impatto ambientale di questi impianti.

E non è vera l'equazione dei tanti comitati contrari alla installazione di crematori che crematorio = inceneritore.

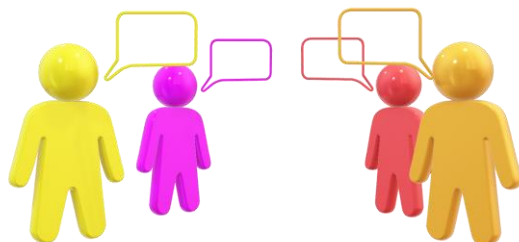
La verità è che, nel loro complesso, i poco meno di 100 crematori italiani (che ricordo sono nella totalità dotati di ottimi sistemi filtranti e non a scarico diretto, come avviene ancora in diversi Paesi esteri) inquinano meno di 1 inceneritore medio.

Servono poi crematori che non siano solo dei "cenerifici", ma anche luoghi di conclusione rituale di un addio ad una persona cara, veri e propri (e non solo nel nome) templi della cremazione, dove svolgere funzioni di commiato.

Serve infine una chiara alleanza tra il settore funebre e quello cimiteriale per tendere insieme al salvataggio del sistema cimiteriale italiano.



Quesiti

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



P. scrive il 10/01/2024 alle 15:27

Si domanda se di una concessione in essere di due colombari o loculi, di cui è accertata la scadenza della concessione, sia possibile per il Concessionario rinnovare la concessione stessa solo per uno dei due loculi con istanza formale.

Quali adempimenti amministrativi sono necessari da parte del gestore?

Risposta:

La concessione è un unicum indivisibile, da cui, in caso di co-titolarità – poniamo per subentro – sorge una comunione forzosa e solidale, inscindibile. Se il titolo concessorio riguarda una c.d. tomba doppia (due distinti loculi, ma affiancati l'uno all'altro) è esclusa subito e tassativamente la possibilità di procedere a rinnovo frazionato, in quota del 50%.

I due colombari in oggetto, in caso di mancata novazione della concessione rientreranno nel pieno possesso del Comune, il quale, anche attraverso l'azione del gestore, provvederà a darli ancora in concessione secondo criteri di imparzialità e trasparenza amministrativa, mediante forme e limiti procedurali dettati dal regolamento comunale di polizia mortuaria.



A. scrive il 17/01/2024 alle 13:23

Ho fatto richiesta di estumulazione dei corpi dei miei genitori, tumulati nella tomba di famiglia, deceduti alla fine degli anni 70 per poter far spazio alla tumulazione futura mia e di mia moglie avendo avuto il consenso da parte dei miei fratelli.

L'agenzia funebre mi ha riferito che, se le salme non potranno essere ridotte in cassetta ossario, sprecherò soltanto i soldi, altrimenti dovrò procedere alla cremazione.

Mi chiedevo: ma non è possibile metterli a terra (provvisoriamente) e poi aspettare un paio di anni per rimetterli nella tomba? Da cosa dipende questa situazione? Perché speculare sulla cremazione con successivi costi di trasporto, tasse e quant'altro?

Risposta:

Il legislatore prescrive che le salme indecomposte rinvenute all'atto di estumulazione di durata almeno ultraventennale, possano essere alternativamente:

- 1) inumate in campo speciale per resti mortali (art. 86 D.P.R. n. 285/1990;
- 2) direttamente cremate e con procedura semplificata (art. 3 D.P.R. n. 254/2003).

Quasi mai all'apertura del feretro si rileva la presenza di sole ossa.



S. scrive il 25/01/2024 alle 20:14

In caso di spostamento di due salme di zie nubili senza discendenti e morte molti anni fa, per eseguire la cremazione, il comune necessita della firma con il consenso dei nipoti. Siamo quattro cugini e uno di loro ha chiesto la nostra firma sui moduli che ha emesso il comune di Bologna per fare questa richiesta. Siamo obbligati a dare il consenso o lo può fare uno solo?

Risposta:



Molto legalista e formale è la procedura scelta ed adottata dal Comune di Bologna, e non potrebbe essere altrimenti.

In termini giuridici: tutti i congiunti del *de cuius* negli atti di disposizione *post mortem* (cioè, su spoglie mortali), se di eguale grado di parentela, sono posti su un livello di pari ordinazione nell'assumere le decisioni sulla destinazione ultima della spoglia mortale de qua, anche dopo un primo periodo di diversa sepoltura. Tradotto in parole meno auliche: tutti i nipoti hanno titolo a pronunciarsi e dovere di esprimere o meno il consenso, manifestando le loro rispettive volontà, nelle forme individuate dalla modulistica comunale.

Tutto ciò è perfettamente legittimo (procedura aggravata) perché la cremazione rientra tra quei i diritti della personalità (si ragiona pur sempre di cremazione, ossia di atto irreversibile) cui la Legge offre e garantisce particolari tutele e protezioni.



M. scrive il 31/01/2024 alle 15:04

Buongiorno, alla morte di un figlio maggiorenne e successiva richiesta di cremazione, ci viene giustamente richiesta la firma di entrambi i genitori.

In questo caso però la madre del defunto è invalida al 100% e il padre ha la sua tutela per decreto di Amministratore di sostegno dal tribunale ordinario. Quali norme regolano un caso di questo tipo, visto che non può firmare per lei per autorizzare la cremazione?

Risposta:

La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 è stata promulgata in funzione di una particolare tutela dei potenziali beneficiari, tanto che, nell'eventualità in cui il beneficiario, sia interdetto od inabilitato, il decreto di nomina di amministratore di sostegno "è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione."

L'amministratore di sostegno non assolve compiti predeterminati, in via generale, dalla Legge come, al contrario, si ha per gli altri due istituti di protezione delle persone maggiori di età, bensì quelli che sono nominativamente indicati nel decreto di nomina ed essi sono tendenzialmente di ordine patrimoniale, ragion per cui non si possono dilatare all'esercizio di diritti personali, men che meno personalissimi, come accade proprio per gli atti di disposizione del proprio *post mortem*.

Tra l'altro, l'art. 404 Cod. Civile segue la stessa direzione concettuale, nel senso di considerare gli "interessi", rispetto a cui il beneficiario può essere "assistito" dall'amministratore di sostegno o, se espressamente previsto tra le attribuzioni conferite con il decreto di nomina, anche essere "sostituito" da quest'ultimo, in termini di rappresentanza (artt. da 1387 a 1399 Cod. Civile), anche se l'orientamento della Legge tende a privilegiare al massimo l'autonomia capacità di agire del singolo soggetto.

La scelta della pratica funeraria della cremazione afferisce ai diritti personalissimi (assoluti ed intrasmissibili concernenti gli atti di disposizione del proprio corpo, nel solco dell'art. 5 Cod. Civile, si è, così, in presenza di una fattispecie che non ammette rappresentanza (la quale ha valore riguardo ai negozi giuridici di tipo patrimoniale), tuttavia mancando una diretta manifestazione di volontà della persona interessata, l'ordinamento giuridico individua anche in capo ad altri, *jure coniugii* ed in subordine, *jure sanguinis*, e sempre secondo poeriorità, la legittimazione a disporre, come accade con l'art. 3, comma 1 lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130, la quale, oltretutto, considera anche l'evenienza che la persona deceduta (non le persone della lett. b), n. 3) si trovi in condizioni d'incapacità, affrontando tale caso, invero nemmeno così raro, all'immediatamente successiva lett. b), n. 4.

Per altro, quando vi sia un provvedimento del giudice tutelare, solo una volta divenuto esecutivo, e tale da affidare all'amministratore di sostegno il potere di rendere la dichiarazione di volontà alla cremazione, la figura amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione (Il dirigente? L'ufficiale di Stato Civile?), non potrebbe certo discostarsi da quanto deciso con decreto del giudice tutelare.

Questo atto di natura giurisdizionale divenuto definitivo o dichiarato immediatamente tale, concretizzerebbe una delle varie tipologie di manifestazione della volontà, ancorché residuali, enumerate dall'art. 3, comma 1, lett. b (nelle sue differenti articolazioni in cui è ripartita) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.



A. scrive il 12/03/2024 alle 16:19

Gentilissimi, una signora ci chiede l'estumulazione da una tomba privata della salma del proprio padre deceduto da più di trent'anni per trasferirlo in altro loculo.



Abbiamo autorizzato ma la società che ha in gestione il Cimitero comunale ha comunicato che trattandosi di vecchie sepolture dove le bare venivano poste l'una sull'altra per poter estumulare la salma in questione devono essere spostate le bare sovrapposte, pagando le relative spese. La Signora minaccia denunce e chiede risarcimenti: è corretta la procedura? Ci sono dei riferimenti normativi in base ai quali non si può intervenire nelle tombe private se non su richiesta di parte?

Risposta:

C'è poco da agitare spettri di ritorsione e minacce di denuncia se il tumulo, per sua costituzione, è privo del c.d. vestibolo. Questa mancanza di spazio realmente agibile per il diretto accesso ad ogni feretro, secondo alcuni glossatori del diritto funerario, potrebbe pure esser conseguenza di inestumulabilità per materiale impossibilità a provvedere.

Certe tombe, a calata verticale, in special modo, erano pensate perché le bare nel tempo si sovrapponevano senza nessuna separazione.

Nel tempo, i coperchi, di quelle più risalenti in particolare si sarebbero naturalmente sfondati creando a tutti gli effetti uno spazio supplementare preziosissimo sì, ma proprio fuori legge!

L'unico rimedio efficace, ed esperibile davvero è l'attivazione della c.d. procedura di deroga (anche in forma minimale e senza troppi ammenicoli giuridici, in fondo a contare è la componente tecnica di questo meccanismo amministrativo).

In buona sostanza i titolari della concessione possono chiedere una preventiva ispezione/ricognizione sul sepolcro a sistema di tumulazione.

Con questa autorizzazione si apre il sepolcro e si estumulano tutti i feretri (compreso quello oggetto di potenziale lite) e si fa pulizia: quelli non integri saranno sottoposti a rifascio, meglio ancora sarebbe se, con il necessario consenso dei rispettivi aventi diritto a pronunciarsi, si provvedesse, laddove possibile, alla raccolta delle ossa o all'avvio a cremazione dei probabili resti mortali che si rinverranno. Questa sì sarebbe una metodologia operativa corretta per accontentare un po' tutti.

Non mi "impiccherei" troppo sull'inestumulabilità applicata troppo severamente, in fondo l'operazione cimiteriale di traslazione potrebbe esser anche autorizzata, purché su istanza di parte e dietro il versamento delle relative tariffe.

Se l'accesso ad un determinato feretro è inibito, le soluzioni si possono studiare e valutare, cosicché si addivenga ad un'attenta ponderazione tra gli interessi in gioco, prima di negare o rilasciare l'autorizzazione.



M. scrive il 16/05/2024 alle 20:31

Mia mamma, causa COVID, al momento della sua morte è stata cremata e al momento la sua urna è in mio possesso. Mio padre, invece, sfortunatamente deceduto pochi mesi dopo, è stato cremato e l'urna al momento si trova in un loculo singolo al cimitero di Chiaravalle. Inizialmente doveva essere solo una soluzione temporanea, avremmo infatti voluto fossero messi in un loculo in un punto diverso del cimitero insieme. Al momento sia io che mia sorella, non vivendo più a Milano e quindi potendo andare al cimitero pochissimo a trovarlo, vorremmo invece poter portare a casa anche l'urna di nostro padre e tenerli insieme. Mio padre è morto a giugno del 2021.

Sarebbe possibile, ovviamente in possesso di tutti i documenti dateci dall'agenzia funebre, poter procedere?

Risposta:

Se, nell'ordine: Legge o Regolamento Regionale o Regolamento municipale di polizia mortuaria non adducono ragioni ostative (ad es. espressi divieti a tal proposito), in diritto si procederà all'affido postumo, attraverso la formazione ed il rilascio della relativa autorizzazione.

Gli incartamenti pur necessari non rappresentano un reale problema. Il punto della questione è, invece, tutto di sostanza: poiché l'affido deve obbligatoriamente avvenire nell'assoluto rispetto della volontà del *de cuius*. Nel malaugurato caso di silenzio del *de cuius* stesso sulla destinazione delle proprie ceneri, come interpretare questo vuoto?

Le sistemazioni delle ceneri debbono esser sicure e stabili; di solito o si sceglie il pur sempre classico e rassicurante cimitero, con la tumulazione dell'urna, o si opta direttamente per altri istituti come l'affido appunto o la dispersione in cinerario comune.

Per esser massimamente formalisti occorrerebbe rinvenire una volontà scritta ed inoppugnabile del *de cuius* in tal senso e considerarla come disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale.



G. scrive il 23/05/2024 alle 17:09

Ho due "enormi" curiosità. Se volessi rinunciare per la mia "parte" a una concessione (siamo quattro concessionari), il comune potrebbe rifiutare la rinuncia "fatta" con il notaio e comunicata agli altri tre concessionari?



E, se gli altri concessionari non fossero in grado di pagare le spese di manutenzione straordinaria dopo la mia rinuncia, in caso di pronuncia della decadenza e conseguenti estumulazioni straordinarie, potrei io - pur avendo rinunciato - essere chiamata a pagare le spese di estumulazione delle salme oppure, avendo rinunciato, sarei esonerata e potrei al massimo essere chiamata a definire la destinazione dei parenti in linea retta?

Risposta:

In pura teoria (negoziario giuridico recettizio) il Comune, quale Ente di diritto pubblico, sovraordinato e predominante nel rapporto concessorio mantiene pur sempre la facoltà di accogliere la retrocessione e mai l'obbligo.

Ciò quasi mai avviene, semmai si procederà ad un accrescimento in senso civilistico delle quote di *jus sepulchri* tra i restanti concessionari, i quali rimarranno pur sempre vincolati tra loro ad un particolare regime di comunione solidale, forzosa ed indivisibile.

La rinuncia consiste in un atto solenne in cui persona portatrice in vita del diritto di sepolcro (componente personalissima più aspetti patrimoniali sul bene) abdica da questa posizione soggettiva, per sé ed i suoi aventi causa.

Se per mancata manutenzione (occorrono tempi molto dilatati, poiché il procedimento di decadenza è giustamente lungo e gravoso) si dovesse in un determinato giorno pronunciare da parte del Comune l'estinzione della concessione per inadempienze contrattuali, lei non perderebbe, comunque, il Suo diritto di disposizione, con oneri annessi, sulle spoglie mortali dei Suoi avi.



D. scrive il 10/06/2024 alle 10:19

Buongiorno, io e i miei fratelli abbiamo firmato per far disperdere le ceneri di nostra madre, ma parlando dopo avere effettuato le firme con mia zia, ci disse che la mamma poco prima di morire le aveva espresso il desiderio che fosse messa insieme al marito, già cremato.

Ora il Comune di Milano ci riferisce che, una volta firmato per la dispersione, non si può più recedere e quindi non ci permette di effettuare questa tumulazione. Che posso fare, loro sono irremovibili.

Risposta:

In polizia mortuaria fare e disfare un'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, data la procedura aggravata che la legge impone, per ovvi profili di natura penalistica, non è così semplice.

Se si è formata la volontà alla dispersione ed essa è stata già formalizzata in apposita dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile, siamo dinanzi a manifestazione solenne e scritta di un volere irrevocabile. In via amministrativa i rimedi sono veramente pochi, perché a nulla valgono le dichiarazioni verbali, fuori tempo massimo, di una sorella di vostra madre.

A questo punto occorrerebbe pur sempre una sentenza del giudice di tipo accertativo, per appunto appurare quali siano state effettivamente le ultime volontà di Sua madre, in tema di destinazione ultima delle proprie ceneri.

Ed il Giudice può accedere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale.

L'impugnativa contro un vostro stesso atto di volontà (sembra paradossale, ma è così) dovrebbe vertere, appunto sul rinvenimento di una volontà di tumulazione espressa in vita da Sua madre.

Invero la Legge punisce la dispersione non autorizzata ed il vizio di volontà è appunto una delle ragioni per cui un atto di polizia mortuaria possa essere oggetto di riesame in regime di auto-tutela.

Ad esempio, rinvenite un plico scritto con la grafia di Vostra madre, datato e sottoscritto dalla medesima, in cui si esprima volontà di tumulazione delle relative ceneri, il "pezzo di carta" acquisirà valore legale, una volta pubblicato presso un notaio, quale disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale.

È un caso rarissimo, nella maggior parte delle occasioni ci si basa, anche per squisite motivazioni di timing gestionale, sulle dichiarazioni sostitutive, a patto che vi sia una reale conoscenza di istituti particolarmente critici e delicati, dai quali poi discendono scelte irreversibili.



Documentazione

Massime e sentenze di giurisprudenza



A cura di Sereno Scolaro

CIMITERI

Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2-bis, 4 giugno 2024, n. 11377

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13063 del 2019, proposto da ... omissis ... S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio, n. 61;

per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Società a causa della condotta scorretta tenuta dall'Amministrazione in merito alla proposta predisposta dalla ricorrente di Progettazione, realizzazione e gestione del nuovo cimitero comunale mediante project financing, protocollata in data 2 marzo 2017, n. 5893.

... omissis ...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente espone di aver presentato in data 2 marzo 2017 al Comune di Tarquinia una proposta di project financing relativa a progettazione, realizzazione e successiva gestione in concessione di un'opera non presente negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 183, co. 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La proposta prevedeva la progettazione e la realizzazione del nuovo cimitero comunale e la successiva gestione, con manutenzione ordinaria, dei ... omissis ... e degli eventuali servizi accessori per il complesso cimiteriale.

Su tale proposta si esprimeva favorevolmente il Consiglio Comunale che, con la D.C.C. n. 8/2017, la inseriva nel programma triennale delle opere pubbliche.

Successivamente, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5 maggio 2017, si affermava che "l'inserimento di tale opera deve intendersi quale atto di indirizzo per l'ufficio tecnico di predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici all'avvio del procedimento".

Non essendo però seguito alcun adempimento a tale atto di indirizzo, la ricorrente proponeva ricorso avverso



l'inerzia (R.G. n. 4273/2019), pendente il quale il Comune comunicava – con nota prot. n. 17489 del 16 maggio 2019 – che “la richiesta relativa all’oggetto non ha avuto seguito da parte di questa amministrazione in quanto la proposta di project financing – inizialmente inclusa nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31 marzo 2017 – non è stata inclusa nel successivo programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 17/10/2017 ed oggetto di pubblicazione nelle forme di legge a fini di conoscenza generale”.

Ciò in quanto “l’Amministrazione comunale, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non ha ritenuto opportuno al momento procedere alla realizzazione di un nuovo cimitero mediante project financing optando per soluzioni diverse”. Ed invero, nella predetta deliberazione n. 172 del 17 ottobre 2017, avente quale oggetto “Adozione programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici”, la Giunta comunale aveva determinato di non procedere alla realizzazione “[del]l’intervento indicato al punto 5 della Scheda 2 del programma triennale 2017/2019 denominato “Project financing – Lavori di realizzazione nuovo cimitero comunale” di cui alle suddette delibere di C.C. n. 8/2017 e n. 18/2017, ma di rivalutare un precedente progetto di ampliamento”.

... omissis ... Il procedimento rimaneva ad uno stadio assolutamente embrionale (inserimento della proposta nel programma triennale delle oo.pp., senza indizione della successiva gara tesa a selezionare l’esecutore/promotore) con la conseguenza che l’assenza di aggiudicazione, oltre che di un impegno negoziale certo e formalizzato, impedirebbe di invocare il ristoro dei supposti pregiudizi patrimoniali. Soprattutto, emergerebbe per tabulas come la società ricorrente, lamentando una responsabilità precontrattuale del Comune di Tarquinia, si sia limitata a richiamare la stessa con riguardo alla deliberazione n. 172 adottata dalla Giunta comunale in data 17.10.2017, senza però impugnarla esplicitamente. Da qui, le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza dell’azione. ... omissis ... Secondo la giurisprudenza della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, II B, sentenze nr. 3429 del 28 febbraio 2023; nr. 3433 del 28 febbraio 2023; da ultimo, per una ricostruzione generale dell’istituto, v. TAR Lazio, Roma, II B, 21 marzo 2024, nr. 4863) che su analoghe fattispecie inerenti ipotesi di responsabilità precontrattuale della p.a. si è orientata in senso conforme a quanto affermato dal Consiglio di

Stato (vedasi, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2021, n.368), un’aspettativa giuridicamente rilevante per il promotore si può configurare solo in seguito alla scelta di addivenire all’affidamento del contratto. Ciò comporta, peraltro, che l’amministrazione non è tenuta a motivare il ripensamento sulla proposta progettuale, dando conto del temperamento tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato. La scelta di dar corso ad una procedura di project financing e di affidarne la realizzazione ad un determinato promotore costituisce, infatti, espressione di discrezionalità amministrativa, poiché implica approfondite valutazioni in merito all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, che rientrano nella competenza esclusiva dell’Amministrazione e non possono essere sindacate in sede giurisdizionale. A ciò consegue che l’amministrazione, anche dopo l’individuazione del promotore e la dichiarazione di interesse pubblico del progetto dallo stesso presentato, non è comunque tenuta a dar corso alla procedura di gara, e può scegliere discrezionalmente se risponde meglio all’interesse pubblico la decisione di affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. V[^], n. 820/2019). Tuttavia, siffatta discrezionalità sussiste e si afferma solo fino a quando l’Amministrazione non si risolva, sulla base del progetto assentito, ad attivare la procedura di gara e a concluderla con l’aggiudicazione. Indizione della gara ed eventuale aggiudicazione costituiscono i punti di non ritorno dell’agire decisionale dell’Amministrazione, superati i quali la discrezionalità viene meno e le parti agiscono in regime di pariteticità. Tali principi vanno confermati anche nella presente fattispecie.

Invero, l’art. 183, comma 15, stabilisce, tra le altre cose, che “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (...) L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di



fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. (...)”.

La disposizione in commento regola una particolare fattispecie di confronto procedimentale che è scandita da adempimenti e tempistiche volte a conformare le trattative tra la proponente e la PA ed a coordinare gli adempimenti di quest'ultima in materia di programmazione di bilancio (che include l'obbligo di tenere ed aggiornare l'elenco triennale di opere pubbliche, quale elemento essenziale della pianificazione delle attività dell'Ente). ... omissis ...

Deve quindi confermarsi quanto affermato in giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, II B, 21 marzo 2024, nr. 4863) e cioè che, nella procedura di project financing la fase preliminare di individuazione dell'aggiudicatario si connota per un'amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile, in quanto consiste non nella scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma nella valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore dei fondi.

Nel caso in esame, la questione dedotta dalla ricorrente è relativa proprio alla descritta fase pre-procedimentale del progetto di finanza ad iniziativa privata, nella quale le decisioni dell'Ente, come espresse nelle deliberazioni richiamate nella premessa narrativa, sono scaturite da apprezzamenti di pubblico interesse in ordine all'opportunità (merito amministrativo) dell'inclusione o meno della proposta di parte ricorrente, ritenendola non più

sussistente. È senza fondamento, quindi, la tesi da cui dipendono le ragioni di doglianze dedotte dalla parte ricorrente e cioè che l'Amministrazione avrebbe dapprima instaurato con la ... omissis ... S.r.l. uno stabile rapporto prenegoziale, tale da determinare in essa la ragionevole aspettativa circa l'eventualità di procedere alla realizzazione dell'opera de qua ed avrebbe poi “tradito” tale affidamento, violando il proprio dovere di protezione nei confronti della controparte. Appare evidente, invece, che – dovendo il proponente di un'opera in regime di project financing essere consapevole della estrema latitudine delle responsabilità valutative che sono prerogativa della PA – nessuna ragionevole aspettativa alla conclusione favorevole della iniziativa può riconoscersi nella fattispecie, neppure in dipendenza di una iniziale approvazione di massima del progetto e suo inserimento nel programma delle opere pubbliche. Ne consegue che le spese sostenute per l'esame di fattibilità e relativa fase progettuale costituiscono altrettanti oneri che la parte proponente assume a suo carico quale condizione per rendere effettivo l'avvio del procedimento di competenza dell'Ente e consentire a quest'ultimo una compiuta valutazione di merito.

Quanto dedotto, genericamente, nel ricorso non vale dunque a sancire una pretesa alla ripetizione di tali importi (peraltro indimostrati quanto all'effettivo esborso ed alla congruità delle somme impegnate); più radicalmente, l'azione di risarcimento che la parte odierna ricorrente ha introdotto in giudizio si fonda solo su di una inammissibile equivalenza (automatismo) tra mancata approvazione della proposta e risarcimento del danno. Per queste ragioni, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento; le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



CONCESSIONI**Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 110**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6598 del 2019, proposto da Arcangelo G., Rosa C., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Macino, Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cittanova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angela Rita Sk., non costituita in giudizio;

... omissis ...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nella parte vecchia del cimitero Comunale di Civitanova, addossata al muro perimetrale di levante, è ubicata la cappella funeraria costruita nell'anno 1920 intestata alla famiglia di Alfredo S., deceduto in Roma il 24 gennaio 1942.

2. Sk. Iusuf, quale unico erede dell'originario concessionario della cappella funeraria, con rogito notarile del 19 giugno 2017, n. rep. 104728, vendeva la cappella ai signori Arcangelo G. e Rosa C., al prezzo di 10.000,00 euro.

3. Con nota n. 7281 del 15 maggio 2018 il Responsabile del Settore di Pianificazione del Territorio e Manutenzione comunicava l'avvio del procedimento di decadenza della concessione della cappella nei confronti di Sk. Iusuf e Sk. Angela Rita, famigliari superstiti del defunto Alfredo S.

4. Il procedimento si concludeva con la determinazione n. 123 del 30 agosto 2018, che dichiarava la decadenza dei signori Sk. dalla concessione relativa alla cappella cimiteriale, per gravi violazioni del rapporto di concessione e del regolamento di polizia mortuaria, in relazione al fatto che la avvenuta compravendita della cappella, scopo di lucro, costituiva comportamento incompatibile con la volontà di mantenere il rapporto concessorio, ed anche perché lo stato di incuria in cui versava la cappella metteva a rischio l'incolumità delle persone; nel provvedimento si dava atto che erano pervenute osservazioni anche dagli acquirenti della cappella, che

però risultavano inidonee a determinare una diversa decisione, stante che gli stessi, pur non essendo titolari di alcuna concessione, avevano dato corso a opere edilizie non assistite da permesso di costruire, e in violazione della normativa antisismica, le quali avevano lasciato la cappella in stato di abbandono e ai limiti del vilipendio"; il provvedimento si concludeva con l'ordine, ai signori Sk., di ripristinare le condizioni di sicurezza, salubrità e decoro della cappella, nonché di dare adeguata sepoltura ai resti mortali che ivi erano giacenti prima dell'intervento edilizio abusivo.

5. La determinazione veniva notificata a Sk. Angela Rita, rimasta estranea all'atto di compravendita, in proprio e nella riferita qualità di erede del defunto Sk. Iusuf, nonché al custode del cimitero, con ordine di pubblicazione nell'Albo comunale. Con PEC del 10 settembre 2018 la determinazione veniva notificata anche ad Arcangelo G. e Rosa C.

6. Con provvedimento del 19 ottobre 2018 l'amministrazione negava ai signori G. e C. l'accesso agli atti relativi al procedimento di decadenza della concessione, a motivo del fatto che gli stessi non risultavano aver "richiesto e ottenuto dal Comune di Civitanova il riconoscimento di un diritto di proprietà sulla cappella insistente nel demanio cimiteriale, e non risultando richiesta o rilascio a loro nome di voltura della concessione".

7. Avverso la comunicazione di avvio del procedimento, il diniego di accesso agli atti e la determinazione di decadenza della concessione Arcangelo G. e Rosa C. proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, fondato sui seguenti motivi:

- la cappella era/è soggetta al regime delle concessioni perpetue anteriori al 1975, il quale ne consentiva la trasferibilità con atto tra privati; in particolare, i ricorrenti asserivano che l'art. 100 del Regio Decreto del 25 luglio 1892, il d.P.R. n. 803/1975 e l'art. 82 del regolamento del Comune di polizia mortuaria del Comune di Civitanova del 20 ottobre 1997 consentivano la commerciabilità del manufatto;

- lo stato di abbandono della cappella era imputabile al Comune, in quanto, una volta autorizzato l'inizio dei lavori, l'amministrazione ne avrebbe impedito la prosecuzione, denunciando la commissione di abusi edilizi poi rivelatisi insussistenti all'esito del giudizio penale (sentenza del Tribunale Civile di Palmi, passata in



giudicato il 7 marzo 2017); la stessa efficacia dell'ordine di demolizione, confermata in un primo momento dal TAR, veniva sospesa dal Consiglio di Stato n. 210 del 2015;

- l'azione amministrativa era viziata da sviamento di potere, in quanto mossa da fini politici e connotata da profili di ostilità, come dimostrato dal rifiuto opposto all'istanza di accesso agli atti.

8. Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

9. Nelle more, in attuazione del provvedimento di decadenza, il Comune di Civitanova adottava, in data 16 dicembre 2018, determinazione di immissione nel possesso della cappella cimiteriale, avverso la quale veniva proposto ricorso per motivi aggiunti, con il quale venivano articolate plurime censure (violazione degli artt. 82, 52 e 86 del regolamento di polizia mortuaria comunale e artt. 63 e 104 d.P.R. n. 285/90), riconducibili in via derivata al provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale.

10. Il Comune, con memoria depositata il 15 marzo 2019, resisteva anche sul ricorso per motivi aggiunti, invocandone l'irricevibilità, inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.

11. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con sentenza n. 299, pubblicata il 29 aprile 2019, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondato e assorbente il primo motivo proposto con il ricorso principale.

11.1. In sintesi, il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, rilevava come la normativa in materia fosse/sia chiara nel vietare gli atti giuridici aventi per effetto la cessione dello ius sepulchri senza una previa autorizzazione da parte del Comune (art. 824 cod. civ.; d.P.R. n. 803 del 1975; art. 93 del d.P.R. n. 285 del 1990): secondo il TAR, essendo il cimitero bene appartenente al demanio comunale, la cessione del diritto di sepolcro e sul sepolcro va considerata come voltura di concessione demaniale, sottoposta alla previa autorizzazione amministrativa.

11.2. Ciò detto, il giudice di primo grado evidenziava come i ricorrenti avessero acquistato la cappella quando era da tempo vigente la normativa nazionale che ne vieta la concessione tra privati e, trattandosi di rapporto di durata, non può che essere soggetta alle norme di legge e di regolamento successive.

11.3. Da ultimo, il TAR rilevava come la normativa regolamentare nazionale debba prevalere su quella locale che, prevedendo a diversi fini l'alienabilità delle

concessioni cimiteriali, va disapplicata in quanto non più efficace.

12. I signori Arcangelo G. e Rosa C. hanno proposto appello.

13. Nel giudizio si è costituito il Comune di Civitanova, contestando l'avverso dedotto ed insistendo per la reiezione del gravame; in subordine, ha proposto appello incidentale avverso la statuizione del capo 11 della sentenza, con cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso, domandando al giudice di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

14. All'udienza straordinaria del 24 ottobre 2024 i difensori degli appellanti, ad ulteriore sostegno delle proprie deduzioni, hanno richiamato l'atto di cui all'allegato 7 del ricorso di primo grado del 18.04.2007, sostenendo che la locuzione ivi presente "per uso stipula atto" sarebbe da equipararsi ad un nulla osta al subentro in una concessione demaniale.

15. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza straordinaria del 24 ottobre 2023.

DIRITTO

16. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui ritiene applicabile alle concessioni cimiteriali rilasciate prima del 1975 le disposizioni dettate dal d.P.R. n. 803 del 1975 e dal d.P.R. n. 285 del 1990, le quali vietano il trasferimento per atto inter vivos delle concessioni cimiteriali, dovendo le medesime concessioni, al contrario, ritenersi assoggettate, quali diritti quesiti, alla disciplina vigente al momento del rilascio.

17. Con il secondo motivo di ricorso gli appellanti censurano la sentenza gravata per errata interpretazione degli artt. 82, 52 e 86 del regolamento Comunale di polizia mortuaria. In particolare, si asserisce che l'art. 82, comma 2 del regolamento citato stabilisce la commerciabilità delle concessioni ante 1975; inoltre, dopo aver richiamato l'intervenuta abrogazione dell'art. 52 del regolamento, gli appellanti affermano che il TAR avrebbe errato anche nel non applicare l'art. 86 del regolamento medesimo, il quale stabilisce che le concessioni stipulate continuano ad essere assoggettate al regime giuridico indicato nel medesimo atto concessorio.

18. Con il terzo motivo gli appellanti assumono l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe disposto la decadenza della concessione cimiteriale per mancata comunicazione preventiva a terzi del trasferimento, essendo che il citato art. 82 del regolamento di polizia mortuaria prevede, nel caso in cui sia omessa la comunicazione del trasferimento a terzi, la



stipula di un nuovo contratto e il pagamento delle tariffe di cui all'art. 52 e non anche una irrimediabile decadenza della concessione.

19. Vengono riproposte, infine, stante la natura devolutiva dell'appello, i motivi assorbiti in primo grado.

20. I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente.

21. Preliminarmente va rammentato che il diritto al sepolcro è un istituto complesso, scomponibile in più fattispecie. Come di recente chiarito da questo Consiglio di Stato, "Si distingue anzitutto un diritto primario al sepolcro, inteso come diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro, diritto distinto a sua volta in sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio. Si distingue ancora un diritto sul sepolcro, inteso in senso stretto, ovvero come diritto sul manufatto che accoglie le salme. Si distingue infine, come accessorio dei due precedenti, un diritto secondario al sepolcro inteso come diritto di accedervi fisicamente e di opporsi ad ogni atto che vi rechi oltraggio o pregiudizio. In particolare, per la distinzione fra diritto primario al sepolcro e diritto sul manufatto, si vedano per tutte la motivazione di Cass. civ. sez. III 15 settembre 1997 n.9190, nonché, più di recente, per implicito C.d.S. sez. V 11 dicembre 2014 n.6108" (Consiglio di Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 935 e cfr, ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6113).

21.1. È stato anche chiarito che:

- "in tema di diritto di sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cosiddetto diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest'ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all'autonomia privata" (Cass. civile sez. II - 20/08/2019, n. 21489) - "Lo "ius sepulchri", inteso come diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, nasce da una concessione demaniale di un'area o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico. Tale concessione, di natura traslativa, crea nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, assimilabile al diritto di superficie (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile a terzi. Ciò significa che, nei rapporti

iure privatorum, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri comporta posizioni di interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongano o consiglino alla pubblica amministrazione di revocare la concessione." (Consiglio di Stato sez. V, 27/10/2014, n.5296);

- la cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale; il subingresso nel rapporto concessorio, come ogni altra modifica del lato soggettivo della concessione, è sottoposto al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune (in senso conforme, Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2012 n. 3739, in Foro amm.-C.d.S., 2012, 6, 1626; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 10 febbraio 2014 n. 920, in Foro amm.-T.A.R., 2014, 2, 674);

- come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere innanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto, trattandosi di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione, così che a fronte di successive determinazioni del concedente sussistono posizioni di interesse legittimo.

22. Nel caso di specie viene in considerazione una cappella realizzata all'interno di un'area cimiteriale, che, come tale, è di proprietà demaniale e richiede l'esistenza di una concessione per il relativo utilizzo. In tal senso, la perpetuità della concessione a suo tempo rilasciata al sig. S. non esimeva gli eredi di quest'ultimo dal chiedere al Comune la voltura della concessione a proprio nome, per poter utilizzare direttamente la cappella o per poterla cedere a terzi.

23. I signori Sk., che assumono di essere eredi del sig. S., non hanno mai chiesto la voltura a loro nome della concessione avente ad oggetto la cappella funeraria, né risulta che tale voltura sia stata richiesta dagli odierni appellanti, acquirenti della cappella. Correlativamente il Comune non ha mai consentito alla voltura della concessione a favore del sig. Iusuf Sk., né a favore degli odierni appellanti: a tale proposito va rilevato che la presenza della clausola "per uso stipula atto", inserita in calce all'attestazione, allegata al rogito, rilasciata dal Comune di Civitanova al fine di certificare la posizione



della cappella nel cimitero, non può assolutamente ritenersi equipollente ad una vera e propria autorizzazione al subentro nella concessione demaniale, facendo difetto tutti gli elementi dell'atto di concessione indicati dall'art. 52, comma 8, del regolamento di polizia mortuaria.

24. Ne consegue che quando, il 19 giugno 2007, il sig. Sk. ha alienato la proprietà della cappella agli odierni appellanti, questi non aveva ancora la disponibilità del bene, al qual fine egli avrebbe dovuto richiedere preventivamente la voltura della concessione a proprio favore, venendo in considerazione un bene che può svolgere una sola funzione (tumulazione di salme), per la quale necessita una apposita concessione; il trasferimento della proprietà della cappella a favore dei signori G. e C., correlativamente, non si è mai perfezionato.

25. Ciò premesso va detto che l'art. 52, comma 7, del regolamento stabilisce che la concessione non può essere rilasciata a chi intenda utilizzarla per scopo di lucro o di speculazione, mentre l'art. 62, comma 1, lett. b), prevede che l'utilizzo della concessione per scopo di lucro o speculativo è causa di decadenza: e il sig. Sk., vendendo la cappella agli odierni appellanti, ha dimostrato esattamente di voler utilizzare il sepolcro per scopo di lucro.

25.1. Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Collegio ritiene che correttamente il Comune ha disposto la revoca della concessione per grave violazione, da parte del sig. Sk. lusuf, del regolamento di polizia mortuaria, sotto il profilo dell'utilizzo della concessione per motivi di lucro o speculativi.

26. Peraltro, la decadenza della concessione, oltre che su un trasferimento non autorizzato, si fonda anche sulla violazione degli obblighi relativi al mantenimento del manufatto: in particolare, il Comune motiva il provvedimento di decadenza anche sulla base dell'ulteriore circostanza consistente nell' "aver lasciato la cappella in stato di assoluto abbandono ponendo a rischio la sicurezza delle cose, l'incolumità delle persone, il decoro e l'igiene dei luoghi.", come risulta da relazione del responsabile del settore pianificazione del territorio e manutenzione prot. n. 001219 del 29 agosto 2018 e dallo stato di consistenza del 5 novembre 2018, a firma del responsabile del procedimento e del custode del cimitero e dalle allegate fotografie, che mostrano chiaramente lo stato di sfacelo in cui la cappella è stata trovata, pur essendo chiaro che al suo interno vi erano tumulate varie persone della famiglia S.: si tratta di una situazione venutasi a creare anche per effetto dei lavori intrapresi illegittimamente dagli odierni appellanti, che non sono concessionari e che, peraltro, non potevano

neppure vantare un valido titolo di proprietà della cappella. Tuttavia, è evidente che la cappella versava in un generale stato di degrado già prima dell'inizio dei lavori, e che per effetto della illegittima decisione del sig. lusuf Sk. di vendere la proprietà della cappella (e non anche il diritto di tumultazione) gli appellanti hanno poi intrapreso lavori, che non sono stati portati a termine, lasciando la cappella in una situazione precaria oltre che effettivamente contraria alla pietà per i defunti, i cui resti sono stati lasciati giacere nei loculi della cappella, tra l'altro anche violando disposizioni di natura sanitaria.

26.1. Ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. e), la mancanza di manutenzione della cappella è causa di revoca della concessione, ragione per cui l'atto impugnato risulta legittimo anche nella parte in cui ha disposto la revoca per tale ragione.

27. In definitiva, ciò che risulta dirimente ai fini della decisione non è la questione se la concessione cimiteriale a suo tempo rilasciata al sig. S. fosse commerciabile o meno, quanto il fatto se la stessa, nella quale sono subentrati gli eredi legittimi del sig. S., potesse essere revocata per i motivi indicati nell'atto impugnato: per i motivi indicati nei paragrafi che precedono le ragioni di revoca effettivamente sussistevano, ragione per cui l'ordinanza impugnata va riconosciuta legittima.

28. Le considerazioni che precedono dimostrano l'infondatezza di tutti i motivi d'appello. Quanto al fatto che nel provvedimento impugnato si allude alla circostanza che gli odierni appellanti non risultano titolari di alcuna concessione, essa è di fatto ininfluyente ai fini della fondatezza del provvedimento di revoca della originaria concessione rilasciata nel 1920 al sig. S., ma serve per dimostrare che gli appellanti hanno dato corso illegittimamente a lavori all'interno della stessa e che non erano legittimati ad intervenire nel procedimento.

29. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, nei confronti del Comune di Civitanova, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

... omissis ...



Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 5 gennaio 2024, n. 228

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2019, proposto dal Comune di Pescopagano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Albanese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Margherita De Nittis in Roma, via Telegono, n. 31/B,

contro

la signora Giustina N., non costituita in giudizio;
i signori Giuseppe C. e Mariangela C., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Araneo e Michele Spalla, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Basilicata, n. 624 del 17 settembre 2018, resa inter partes, concernente una diffida al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per il rinnovo della concessione cimiteriale e, per il pregresso, dalla scadenza del titolo.

... omissis ...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'esame della controversia impone di ripercorrere sinteticamente la vicenda di causa.

Il Comune di Pescopagano rilasciava, in data 15 agosto 1885, una "sepoltura privata" in favore del signor Michelangelo P. per la realizzazione di una cappella funeraria previo il pagamento di lire sessanta.

In data 27 aprile 1993 il Comune di Pescopagano, a seguito di richiesta da parte dei signori Francesco D., in qualità di erede dell'originario concessionario, e Maria Giovanna C., in qualità di beneficiaria della famiglia P., rilasciava concessione per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e sopraelevazione della predetta edicola funeraria.

Con delibera del Consiglio comunale n.35 del 15 novembre del 2007 ("Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali. Integrazione, Capo XI concessioni di Sepolture Private") veniva aggiunto l'art. 53 bis al capo XI (concessioni di sepolture private) del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali, approvato con delibera consiliare n.6/1993. Il citato articolo prevedeva in particolare, che: "**1) tutte le concessioni rilasciate prima del Regio Decreto 21/12/1942, n.1880, per le quali, chi vi abbia interesse, non possa dimostrare che si tratta di concessione perpetua, si**

intendono di durata novantanovenne, per la cui scadenza tiene fede la data di rilascio riportata nell'elenco dei concessionari, allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 25/11/2007. Ove nell'elenco non sia riportata la data di rilascio, la concessione si intende estinta; 2) È data facoltà ai concessionari ovvero ai discendenti in linea retta del concessionario così come risultanti dal predetto elenco, di chiedere, sulla stessa area, una concessione di durata novantanovenne, in sostituzione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione ovvero ad eventuali altri diritti pregressi."

Con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 12 giugno 2013 veniva approvato il nuovo Regolamento comunale del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria il quale prevedeva che: i) sono dichiarate scadute tutte le concessioni rilasciate antecedentemente al 31/12/1913 (art. 93); ii) sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali "in contrasto con il presente testo (art. 100); iii) la decadenza della concessione può essere dichiarata "quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione" e "in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, prevista dall'art.57 penultimo comma" (art. 66 lett. b e c).

In data 6 settembre 2017, il Sindaco del Comune di Pescopagano, con nota prot. n. 5238, comunicava al solo signor Camillo N., fratello dell'odierna appellata, di essere, in qualità di erede della signora Maria Giovanna C., beneficiario degli eredi P. di una Cappella Gentilizia, intestata a P. Michelangelo e che, per poter regolarizzarne l'utilizzo, avrebbe dovuto acquisire apposita concessione, oltre che sanare il pregresso relativo agli anni di concessione scaduta e non rinnovata.

Con successiva nota prot. n. 7358 del 18 dicembre 2017, notificata al solo Camillo N., l'Amministrazione comunale comunicava l'intendimento di «regolarizzare l'uso del suolo cimiteriale con il rinnovo 99ennale delle concessioni scadute», oltre che «sanare il pregresso relativo agli anni di godimento a titolo gratuito dello stesso suolo di proprietà comunale», evidenziando nel contempo la condizione dell'odierna appellata di mero fruitore di demanio per mq. 24, la scadenza di detta concessione nell'anno 2007, da allora mai rinnovata, e l'obbligo di corrispondere al Comune di Pescopagano, per il rinnovo novantennale di detta concessione, la somma complessiva € 24.800,00 (€ 18.600,00 per il rinnovo ed



€ 6.200,00 per il godimento a titolo gratuito dei precedenti 33 anni del suolo comunale).

La signora Giustina N., venuta a conoscenza di tale richiesta, con nota del 5 febbraio 2018, contestava la ricostruzione operata dal Comune di Pescopagano, rilevando come l'originaria concessione fosse stata rilasciata in perpetuo e che, pertanto, non poteva essere scaduta.

Con nota prot. n. 2718 del 2 maggio 2018, notificata ai signori Giustina N., Camillo N. e Antonietta Maria N., l'Amministrazione comunale, rilevando il decorso del termine concesso per il pagamento della somma richiesta per il rinnovo della concessione cimiteriale asseritamente scaduta, diffidava l'odierna appellata dal pagamento delle somme ivi indicate.

2. Avverso il sopra indicato provvedimento di diffida, unitamente a tutti gli atti presupposti, l'interessata proponeva ricorso al T.a.r. per la Basilicata, domandando, oltre all'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento della natura perpetua della concessione cimiteriale.

3. Il T.a.r. per la Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto le eccezioni di irricevibilità e tardività del ricorso nonché di difetto di legittimazione attiva avanzate dal Comune;

- nel merito, ha accolto il ricorso; in particolare, il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza n. 550 del 7 agosto 2018, con la quale il T.a.r. Basilicata ha disposto l'annullamento dell'art. 93 del Regolamento del Comune di Pescopagano del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12 giugno 2021, con il quale è stata disposta la "scadenza" delle concessioni aventi carattere di perpetuità. Pertanto, conclude il T.a.r., "all'intervenuto annullamento della previsione regolamentare in questione non può che conseguire, per invalidità derivata, quella degli atti applicativi, impugnati col presente ricorso".

4. Avverso tale pronuncia il Comune di Pescopagano ha interposto appello, notificato il 15 marzo 2019 e depositato in data 11 aprile 2019, chiedendone la riforma e articolando quattro motivi di ricorso (pagg. 4-17).

5. In data 11 settembre 2023 si sono costituiti i signori Giuseppe C. e Mariangela C., in qualità di eredi di Giustina N., insistendo per il rigetto del gravame.

6. In vista dell'udienza di discussione, in data 3 ottobre 2023, il Comune appellante ha depositato memoria di replica relativa all'avvenuta ricostruzione dell'iter amministrativo delle varie concessioni, tra cui quella per cui è causa, ad opera di una Commissione cimiteriale

appositamente istituita. Nel merito ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

7. La causa, chiamata per la discussione all'udienza del 24 ottobre 2023, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di irricevibilità e tardività del ricorso di primo grado. In particolare, il Comune lamenta che il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., doveva essere dichiarato irricevibile in quanto la scadenza della presunta concessione perpetua concessa ab origine al signor Michelangelo P. è avvenuta con la delibera consiliare n. 35/2007, mai impugnata, e la dichiarazione di avvenuta scadenza, nel caso di specie nel 1984, ha avuto luogo con nota del 18 dicembre 2017, prot. n. 7358, nota impugnata tardivamente ossia solo in data 6 luglio 2018.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato sussistente il difetto di legittimazione attiva. In particolare, il Comune asserisce che non vi è alcun titolo che attribuisca in perpetuo la concessione del suolo ab origine al signor Pascale e, tantomeno, alcun atto e/o titolo dei successivi passaggi invocati dalla ricorrente. La concessione sarebbe stata, quindi, oggetto di cessione a terzi senza il consenso dell'Ente e in violazione del divieto di cessione previsto dalla disciplina in materia (artt. 57 e 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.10/2013; in violazione degli artt. 823, 824 e 905 c.c., dell'art. 92 del d.P.R. n.285/90, del d.P.R. n.803/1975). Pertanto, i vari atti di cessione, se esistenti, sono inefficaci nei confronti del Comune di Pescopagano e sussiste il difetto di legittimazione della signora Giustina N.

3. Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce l'erroneità della sentenza per violazione della normativa in materia e, in particolare, degli artt. 57, comma 4, e 66 del regolamento comunale del 2013 che vietano la cessione della concessione prevedendo la decadenza dalla medesima. Deduce che "l'Amministrazione comunale ha inteso stigmatizzare il venir meno del presupposto fondamentale del rapporto concessorio vale a dire il carattere personale dello stesso che da sempre ne connota una delle principali caratteristiche" e che "Deve allora concludersi, superando la definizione in concreto utilizzata dal Comune, la decadenza dalla concessione è in re ipsa rispetto a colui che si spoglia (a guisa quasi di rinuncia) del bene concesso, ponendo in crisi la stessa identificabilità "genetica" del rapporto



concessorio.”. Precisa, infine, che la parte appellata non ha dimostrato la perpetuità della concessione in questione.

4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso l'appellante censura la sentenza per error in procedendo per il difetto di pronuncia sull'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 45 del 5 luglio 2017.

5. L'appello è infondato nei sensi e nei termini di seguito precisati.

6. Preliminarmente, con riguardo all'asserita omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di tardività del ricorso, occorre rilevare che ciò è derivato dal fatto che il T.a.r. ha rilevato, in limine litis, “l'inutilizzabilità della memoria difensiva depositata dal procuratore di parte intimata alle ore 13.23 del 9 settembre 2018, oltre l'ultimo giorno utile di cui all'art. 55, n. 5, cod. proc. amm”, memoria con la quale veniva sollevata l'eccezione di cui trattasi.

7. Anche il primo e il secondo motivo di appello non colgono nel segno.

7.1. Quanto al primo mezzo, si osserva che l'unico atto di immediata portata lesiva per il ricorrente è costituito dalla nota del 2 maggio 2018, n. 2718, con cui il Comune ha sollecitato il pagamento dell'importo dovuto per il rinnovo perché la concessione era scaduta.

7.2. L'interesse ad impugnare, pertanto, discende unicamente dall'atto di diffida sopra indicato e non da quelli antecedenti in quanto privi di immediato effetto pregiudizievole poiché: i) la delibera n. 35/2007 si limita a prevedere che tutte le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942 n. 1880 per le quali chi vi abbia interesse non possa dimostrare che si tratta di concessione perpetua si intendono di durata ultranovennale; ii) in riscontro alla nota prot. n. 7358 del 18 dicembre 2017, con cui l'Ente comunicava l'avvenuta scadenza della concessione, l'interessata ha presentato osservazioni a sostegno della natura perpetua del titolo rilasciato al proprio dante causa, chiedendone al Comune l'immediato annullamento e/o revoca, oltre che il rilascio di copia dell'originaria concessione, ancorché “ricostruita”, essendo il Comune in possesso di idonea documentazione per provvedere in tal senso (nota del 5 febbraio 2018; doc. 7 allegato al ricorso di primo grado); iii) il Comune, senza fornire risposta a quanto richiesto, diffidava la signora N. al pagamento perché la concessione era scaduta.

7.3. Per tali ragioni, è solo con la nota del 2 maggio 2018 citata che si è concretizzato in capo alla N. l'interesse ad agire per l'annullamento e l'accertamento del

carattere perpetuo della concessione, sicché correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione di irricevibilità per tardività formulata dal Comune.

7.4. Al riguardo, giova ricordare che i Regolamenti che recano un contenuto generale e astratto (c.d. regolamenti di volizione preliminare), nel genus dei quali rientra il regolamento di Polizia Mortuaria, non presentano alcuna idoneità ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva dei destinatari poiché l'effetto lesivo si produce unicamente con l'atto applicativo dalla cui adozione decorre, conseguentemente, il termine di impugnazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464).

7.5. Del pari infondata è la censura afferente al difetto di legittimazione attiva che l'Ente fonda su un'asserita cessione a terzi del titolo concessorio in violazione della disciplina in materia; cessione di cui, tuttavia, l'appellante non fornisce alcun riscontro probatorio.

7.6. Sul punto è sufficiente osservare che, da un lato, è lo stesso Comune che identifica l'odierna appellata come fruitrice del demanio sulla base di una concessione ormai scaduta, sollecitandola al pagamento per il rinnovo; circostanza, questa, di per sé sola sufficiente a radicare l'interesse a ricorrere.

7.7. Sotto diverso e concorrente profilo, giova ricordare che sia la nota del 18 dicembre 2017 che la diffida del 2 maggio 2018 si fondano esclusivamente sull'intervenuta scadenza della concessione originariamente rilasciata sul presupposto della non perpetuità della stessa e non, come sostenuto dall'Ente, sulla decadenza ex art. 66 del Regolamento del 2013 per violazione del divieto di cessione a terzi.

7.8. Nessun rilievo riveste, pertanto, quanto affermato dall'Ente in ordine all'asserita inefficacia delle cessioni in quanto avvenute in violazione della normativa in materia con conseguente decadenza dal diritto, poiché il sollecito di pagamento si fonda su un'asserita scadenza della durata della concessione originaria e non su una decadenza per violazione del divieto di cessione, la quale rimane priva di riscontro probatorio.

7.9. Il primo e secondo motivo di appello devono, quindi, essere respinti in quanto infondati.

8. Le considerazioni sopra svolte conducono alla reiezione anche della censura di cui al terzo mezzo, con cui il Comune deduce l'erroneità della sentenza per violazione della normativa in materia e, in particolare, degli artt. 57, comma 4, e 66 del Regolamento comunale del 2013 che vietano la cessione della concessione, prevedendo la decadenza dalla medesima.

8.1. Sul punto, giova rilevare che:



- il provvedimento impugnato si fonda sull'intervenuta scadenza della concessione per mero decorso del termine e non su una decadenza per violazione del divieto di cessione, come sopra osservato;
- risulta dimostrata la perpetuità della concessione (presente agli atti, depositata dal Comune con la memoria del 3 ottobre 2023), in quanto rilasciata al primo concessionario sotto la vigenza del Regolamento mortuario comunale del 1877, il quale specificava che "le sepolture private durano in perpetuo come ogni altra proprietà" (art. 24);
- le previsioni del predetto Regolamento comunale risultavano coerenti con le disposizioni di rango primario di cui al Regio decreto n. 448 del 1892, rubricato "Regolamento speciale di polizia mortuaria" che, nel prevedere la possibilità per l'Amministrazione comunale di "concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia" (art. 97), stabiliva che "il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità" (art. 100);
- i successivi interventi legislativi (d.P.R. n. 803 del 1975, d.P.R. n. 285 del 1990) non hanno inciso sulle concessioni precedentemente rilasciate e sulla perpetuità delle stesse, derivandone l'impossibilità di essere assoggettate a una nuova disciplina in peius in virtù di una successiva regolamentazione comunale stante la sussistenza del rapporto concessorio con le descritte caratteristiche, il Comune di Pescopagano avrebbe potuto incidere sullo stesso solo mediante un provvedimento di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), adottato con il rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990 e con le modalità previste (soprattutto quanto alla previsione dell'indennizzo economico) dall'art. 21 quinquies della medesima legge;
- questo Consiglio di Stato, in una vicenda analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto che per le concessioni rilasciate sotto il vigore del Regio Decreto 25 luglio

1892 (recante approvazione del nuovo Regolamento di polizia mortuaria) era espressamente prevista la perpetuità e che la circostanza che successivi Regolamenti di polizia mortuaria (art. 93 del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803) abbiano escluso la natura perpetua delle concessioni non toglie valore, ma anzi rafforza la considerazione che fino ad un certo momento storico le concessioni potevano essere rilasciate sine die, salvo ovviamente il potere da parte della stessa Amministrazione di rivedere le proprie decisioni in via di autotutela (Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2017 n. 4530).

Con tale pronuncia questo Consiglio ha avuto cura di precisare quanto segue: "L'espressione "vendere" utilizzata negli anzidetti atti, benché tecnicamente impropria non potendo darsi, giuridicamente, la possibilità di vendita di beni demaniali, ma soltanto la costituzione di diritti di godimento con titolo concessorio, è tuttavia indicativa della natura giuridica dell'atto voluto dalle parti e, soprattutto, della sua durata, intesa all'evidenza nel senso della perpetuità" (punto 8.1 della motivazione).

9. In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni l'appello è infondato e deve essere respinto.

10. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione dell'assoluta peculiarità della vicenda, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3140/2019), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

... omissis ...



CREMATORI**Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1664**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7932 del 2022, proposto da So. Crem., rappresentata e difesa dall'avvocato Ornella Cutajar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Crematorio di Firenze s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza L.B. Alberti, n. 16; per la revocazione, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5447/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e di Crematorio di Firenze s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Cutajar, Limberti e Ciliutti, quest'ultimo in delega dell'avv. Pacini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame la So.Crem. – Società per la Cremazione ha domandato, previa sospensione cautelare della sua efficacia, anche inaudita altera parte, la revocazione della sentenza di questa Sezione 30 giugno 2022, n. 5447, con la quale è stato respinto l'appello avverso la sentenza del TAR Toscana, sez. I, 27 luglio 2021, n. 1111.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, operata sia dalla sentenza di questa Sezione, sia dalla ricorrente nella parte iniziale del ricorso, la So.Crem. è titolare, dal 1884, di concessione perpetua di un terreno, a uso gratuito, ubicato nel cimitero comunale di Trespiano (Firenze). Su tale terreno essa, nel corso del tempo, ha edificato un forno crematorio che usa per svolgere l'attività di cremazione: ciò, in base alla stessa concessione del 1884 che stabiliva detta finalità.

L'odierna controversia origina da un atto di ingiunzione del Comune di Firenze, del 9 giugno 2020, con il quale si ordinava a So.Crem. di liberare il tempio crematorio, in vista della cessazione del diritto di superficie e della conseguente sua acquisizione al patrimonio comunale. L'amministrazione, infatti, aveva deciso di acquisire a sé la gestione del servizio di cremazione, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 (a norma del quale "La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267") e aveva anche indetto un'apposita procedura di project financing, ad evidenza pubblica, per la costruzione di un nuovo tempio crematorio.

In primo grado, il TAR Toscana ha respinto l'impugnazione, proposta da So.Crem., avverso tale provvedimento (ed altri precedenti atti, emessi dall'amministrazione comunale, con i quali si era già dato atto che la gestione dell'attività di cremazione, da parte di So.Crem., era ormai divenuta incompatibile con le previsioni della legge n. 130 del 2001). La sentenza di questa Sezione, n. 5447 del 2022, ha a sua volta respinto l'appello proposto da So.Crem., per l'effetto confermando integralmente la pronuncia di prime cure.

Il ricorso per revocazione, presentato ai sensi dell'art. 106 cod. proc. amm. e dell'art. 395, numero 4), c.p.c., è affidato a sette motivi, con i quali la ricorrente, nella sostanza, sostiene che la sentenza di appello sarebbe incorsa sia in svariati errori di fatto, travisando le risultanze emergenti dagli atti versati in giudizio, sia in omissione di pronuncia, avuto riguardo al complesso dei motivi di appello.

2. – Con decreto 19 ottobre 2022, n. 5010, il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza di appello, non ravvisando i presupposti dell'invocata tutela provvisoria.

3. – Nel presente giudizio di revocazione si è quindi costituito il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Si è altresì costituita la Crematorio di Firenze s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nella qualità di operatore economico subentrato all'associazione temporanea di imprese aggiudicataria del project financing, indetto dal Comune, per la realizzazione del



nuovo forno crematorio. Anche essa ha domandato la reiezione del ricorso per revocazione.

Entrambe le parti resistenti hanno peraltro preliminarmente eccepito, in rito, l'inammissibilità del ricorso per revocazione, sostenendo che le censure della ricorrente interesserebbero profili in diritto della controversia e costituirebbero un surrettizio tentativo di rimettere in discussione circostanze controverse sulle quali la sentenza di appello si sarebbe già pronunciata.

4. – Dopo un primo scambio di difese tra le parti, in vista della decisione dell'incidente cautelare, la Sezione, con ordinanza 11 novembre 2022, n. 5299, ha respinto la domanda di sospensiva, ritenendo, prima facie, non sussistenti i dedotti profili di erroneità in fatto della sentenza impugnata, suscettibili di positivo apprezzamento in sede di revocazione.

5. – In vista della pubblica discussione del merito, tutte le parti hanno svolto difese, anche nella forma delle reciproche repliche, ciascuna insistendo in ordine alle proprie argomentazioni e alle proprie richieste. Alla pubblica udienza del 16 novembre 2023, dopo ampia discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Come ritenuto da costante giurisprudenza (per tutte, ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 5607 del 2020; Id., sez. IV, sentenza n. 8428 del 2021; questa sez. V, sentenza n. 7958 del 2023), il giudizio di revocazione si compone di una fase rescindente e di una fase rescissoria riferite entrambe alla sentenza impugnata, e va quindi deciso in modo unitario, sicché la domanda di revocazione deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva. A pena di inammissibilità, pertanto, deve sussistere l'errore di fatto che vizia la sentenza impugnata e che, facendo positivamente concludere la fase rescindente, consente al giudice di passare all'esame di quella rescissoria.

Nel caso di specie, nessuna delle argomentazioni spese nel ricorso fa emergere alcun profilo attinente ad eventuali errori di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello, esauendosi, piuttosto, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, nella mera contestazione delle ragioni giuridiche che fondano la sentenza n. 5447 del 2022 ovvero nella riproposizione di punti controversi sui quali la sentenza stessa si è già pronunciata.

6.1. – Tanto è a dirsi, anzitutto, quanto alle censure sviluppate nel primo motivo del ricorso per revocazione, avente ad oggetto un presunto errore di fatto circa l'effettivo oggetto della concessione del 1884.

A detta della ricorrente, tale concessione non aveva previsto, come obbligatoria, la realizzazione di un forno

crematorio, o area crematoria, e di un cinerario; piuttosto, il titolo si riferiva ad una pluralità di oggetti ed ammetteva la mera possibilità di tali realizzazioni, elemento che sarebbe sfuggito alla percezione del Collegio.

Si tratta, tuttavia, di un punto che era controverso tra le parti e sul quale la sentenza n. 5447 del 2022 ha ampiamente statuito, affermando che l'"oggetto esclusivo" di detta concessione si riferiva all'uso "per la erezione dell'Ara a Forno crematorio ed annessi", con previsione "che la realizzazione di tali manufatti e di un cinerario avvenissero a spese del concessionario, senza oneri per l'Amministrazione". La sentenza ha anche aggiunto: "È, dunque, evidente che oggetto della concessione è costituito dalla sola attività di cremazione, al cui fine Socrem doveva realizzare sull'area un forno crematorio e un cinerario per la conservazione delle ceneri. Il tempio è stato realizzato da Socrem in diritto di superficie, su terreno demaniale concesso in uso dal Comune: quindi, la stessa era titolare di un diritto superficie insistente su suolo cimiteriale appartenente al demanio comunale e, come tale, inalienabile".

6.2. – Per quanto attiene al secondo motivo del ricorso per revocazione, occorre premettere che, a giudizio della ricorrente, la sentenza di appello sarebbe incorsa in un errore di fatto circa la percezione del contenuto di precedenti delibere comunali, la n. 7 del 2011 e la n. 33 del 2012, le quali, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza, non avrebbero affatto dichiarato la decadenza dalla concessione perpetua.

Si tratta, tuttavia, di una censura che, a ben vedere, investe le argomentazioni in diritto della sentenza oggetto di revocazione, la quale – proprio prendendo le mosse dalle delibere comunali, indicate dalla ricorrente – ha argomentato il venir meno della concessione per effetto della soppressione del "nesso causale" che la sorreggeva. Nell'affermare ciò, la sentenza ha correttamente percepito il contenuto di quelle delibere, evidenziando come esse rimarcassero la cessazione ope legis della concessione nel nuovo quadro normativo discendente dalle previsioni dell'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001.

La sentenza, del resto, nella parte iniziale del Diritto, ha riportato le previsioni letterali della delibera comunale n. 7 del 2011, in particolare il passaggio in cui, in essa, con riguardo al servizio pubblico di cremazione, si rilevava la cessazione ope legis della gestione in capo alla So.Crem. e si prendeva atto del fatto che, "per le ragioni riportate nella parte narrativa, il suddetto servizio è intrinsecamente incompatibile con una pluralità di gestori e ne è indispensabile, invece, una gestione in esclusiva accentrata in un unico soggetto, cui occorre affidare,



pertanto, il servizio stesso”; e ha anche riportato le previsioni letterali della successiva delibera comunale n. 33 del 2012, precisando che in essa veniva stabilito “1) di ribadire ...l’incompatibilità del servizio pubblico di cremazione con il regime della libera iniziativa economica privata e, conseguentemente, di confermare il mantenimento del regime di esclusiva del servizio, per le motivazioni di cui alla propria deliberazione n. 7/2011”.

Nel richiamare un passaggio della propria precedente sentenza n. 7836 del 2019, intercorsa tra le parti, la Sezione, con la sentenza di appello che forma oggetto del presente giudizio di revocazione, ha inoltre ricordato che il Comune di Firenze, proprio con le due menzionate delibere del 2011 e del 2012, aveva regolato il rapporto con So.Crem. “in via meramente temporanea, nel presupposto che tale rapporto fosse destinato a durare solo sino alla definizione del project financing ovvero, comunque, sino all’individuazione del ‘nuovo soggetto gestore’ del servizio; con le deliberazioni comunali, gravate con motivi aggiunti, n. 7/2011 e n. 33/2012, ha ribadito tale temporaneità, facendo espresso riferimento, rispettivamente, al ‘già individuato’ gestore unico del servizio pubblico e al contratto di concessione e al ‘regime di esclusiva’ che il Comune intendeva imprimere al servizio pubblico aggiudicato”. La sentenza, dunque, ha evidenziato come, proprio in virtù anche di quelle delibere, “era chiara la volontà dell’Amministrazione [...] di assorbire il servizio già svolto da Socrem in quello aggiudicato all’ATI, tant’è che, coerentemente, il contratto di concessione stipulato con quest’ultima il 27 luglio 2005 ha previsto la cessazione delle cremazioni nel preesistente tempio crematorio in concomitanza con l’avvio di operatività del nuovo”.

Alla luce di ciò, è evidente che la sentenza n. 5447 del 2022 – in ciò pronunciandosi su un aspetto controverso tra le parti – ha escluso, in radice, la tesi ora propugnata dalla ricorrente, secondo la quale le delibere comunali del 2011 e del 2012 non avrebbero fatto cessare la concessione; ed infatti, la sentenza ha chiarito che, proprio in virtù di quelle delibere, la gestione del servizio rimaneva in capo alla So.Crem. solo per il periodo transitorio, in attesa dell’insediamento del nuovo gestore individuato all’esito della procedura di project financing, fermo tuttavia restando che tale concessione doveva ritenersi ormai caducata per effetto del nuovo quadro normativo.

6.3. – Ancora, per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso per revocazione, la ricorrente ha lamentato un ulteriore errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza n. 5447 del 2022, con riferimento, questa volta, alla

produzione dell’effetto estintivo automatico ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001.

Secondo la tesi della ricorrente, la sentenza di appello non avrebbe considerato l’attuale vigenza della concessione del 1884, come affermata da varie autorità pubbliche e come discendente da analoghe vicende riguardanti altre e diverse concessioni di cui è titolare la stessa So.Crem. presso altri Comuni italiani.

Si tratta, tuttavia, di una critica che, di nuovo, investe la struttura giuridica delle argomentazioni della sentenza, rimproverandole di non aver considerato ulteriori elementi che, in diritto, avrebbero dovuto condurre all’apprezzamento della tesi propugnata dall’appellante. Il complessivo tenore della motivazione, spesa dalla sentenza di appello, svela che simili elementi non potevano trovare alcun avallo, rimanendo assorbente la ragione, indicata dal Collegio, facente leva sulla caducazione automatica della concessione del 1884 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 che ha mutato, in radice, il regime applicabile alla gestione del servizio di cremazione.

6.4. – Il presunto errore di fatto, lamentato con il quarto motivo del ricorso per revocazione, parimenti non è apprezzabile nell’impianto della sentenza n. 5447 del 2022.

Asserisce la ricorrente che il Collegio avrebbe male percepito il contenuto dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Firenze e rilasciata dal Comune di Firenze, nel 2014, in favore della stessa So.Crem., volta ad assentire interventi di ammodernamento dell’impianto che non risultava a norma rispetto ai limiti di inquinamento atmosferico. L’atto di autorizzazione ambientale avrebbe potuto essere rilasciato solo nei confronti di un “soggetto legittimato da un rapporto concessorio in essere”: pertanto, a giudizio della ricorrente, il fatto stesso del suo rilascio starebbe a comprovare che, nella prospettiva del Comune, la concessione in favore di So.Crem. non era affatto da intendersi venuta meno.

In contrario, va tuttavia osservato che il menzionato titolo ambientale non conferma affatto, neanche implicitamente, il perdurare della concessione del 1884 e che, di conseguenza, non è dato rinvenire alcun errore di fatto nella sentenza impugnata. Quel titolo, piuttosto, è stato rilasciato in favore di So.Crem., pur a fronte della già riconosciuta cessazione automatica della concessione, solo perché So.Crem., come già evidenziato poc’anzi, manteneva ancora transitoriamente, sulla base delle menzionate delibere comunali del 2011 e del 2012, la gestione del forno crematorio, il quale andava dunque messo a norma sotto l’aspetto ambientale.



6.5. – Con il quinto motivo del ricorso per revocazione la ricorrente lamenta un ulteriore errore di fatto, rimproverando alla sentenza di appello di aver affermato che “le opere che accedono al terreno realizzate in regime di diritto di superficie vengono acquisite per accessione dal Comune proprietario del suolo”, laddove, invece, a suo dire, “tale statuizione [...] confligge con lo stesso provvedimento impugnato che non la dispone”.

In contrario, va rilevato che il provvedimento impugnato in primo grado – ossia, l’atto di ingiunzione del Comune di Firenze del 9 giugno 2020, n. 143646 – aveva ordinato alla ricorrente di “rendere libero da persone e/o cose l’immobile destinato a Tempio Crematorio all’interno del Cimitero di Trespiano, in vista della cessazione del diritto di superficie che interessa tale immobile e della conseguente acquisizione per accessione di esso al patrimonio comunale”. Nessun errore di fatto, né alcuna svista percettiva, è dunque imputabile alla sentenza di appello che ha correttamente valutato il contenuto dispositivo della diffida del Comune.

6.6. – Non sono infine ravvisabili le omissioni di pronuncia che, con il sesto motivo del ricorso per revocazione, vengono addebitate alla sentenza n. 5447 del 2022.

La ricorrente rinviene dette omissioni proprio come conseguenza degli errori di fatto dedotti con i precedenti motivi, i quali avrebbero minato il ragionamento logico-giuridico del Giudice d’appello, conducendolo a non avvedersi della sussistenza di profili di censura ritualmente presentati. Tuttavia, come emerge dalle precedenti conclusioni, gli errori di fatto – dai quali sarebbe derivata l’ulteriore conseguenza dell’omessa pronuncia – non sono affatto ravvisabili, onde non possono apprezzarsi neppure i profili di omessa pronuncia lamentati dalla ricorrente.

Analogamente, le questioni di legittimità costituzionale che So.Crem. aveva sollecitato al Collegio – e che sono riportate nell’ultimo motivo del ricorso per revocazione, con modalità espositive del tutto generiche e tali da non far appieno comprendere il reale spessore delle questioni poste – paiono trovare adeguata ed esaustiva risposta nella parte della sentenza impugnata che ha giudicato manifestamente infondata la questione incentrata sulla dedotta violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza, cui in questa sede può farsi rinvio.

Deve ricordarsi, in proposito, che l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una

censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente, dalla lettura della sentenza, che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione; non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte, essendo a tal fine sufficiente che lo stesso abbia esaminato comunque tutti i motivi di ricorso o di appello (in tal senso, della Sezione, di recente, sentenza n. 5789 del 2023).

7. – In definitiva, nessuno dei presunti errori in fatto è ravvisabile nella sentenza gravata, onde il ricorso non supera la fase rescissoria ed è, come tale, inammissibile.

Va qui ribadito, come più volte chiarito dalla Sezione, che l’errore di fatto deducibile per revocazione, di cui all’art. 395, numero 4), c.p.c., deve derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato e comunque attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (in termini, da ultimo, della Sezione, cfr. la sentenze n. 7344 e n. 7958 del 2023, che richiamano anche Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1644, nonché, di questa sez. V, la decisione 3 aprile 2018, n. 2037). Requisiti, come detto, nella specie non ravvisabili.

8. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna delle parti resistenti, per un totale di euro 8.000,00 (ottomila/00) a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna delle parti resistenti, per un totale di euro 8.000,00 (ottomila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.





www.argema.net

PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FUNEBRI E CIMITERIALI

LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento
Dimensioni: cm 80x80x0,8sp



KIT PER LOCULI AERATI

Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

Thanos Fungel
polvere assorbente a
base enzimatica per
il trattamento dei
liquami organici



Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento dei gas



Cemsac-Rec
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 215x90
Portata: kg 150



SACCHI RECUPERO



Cemsac-Ny
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 230x90
Portata: kg 150

SACCHI BIODEGRADABILI



Biocap
impermeabili e compostabili al 100%
per trasporto e cremazione
Dimensioni: cm 230x90
spessore µm 75



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
info@argema.net • 333-2704333

Documentazione

Regione Calabria: modifiche alla legge in materia funeraria

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2336 del 30/01/2024

Si informano gli associati che la regione Calabria con Legge 7 agosto 2023, n. 38 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)” ha modificato e integrato diverse disposizioni, soprattutto quelle relative alla regolamentazione delle imprese funebri e delle case funerarie. Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura del testo normativo.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 38 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) (BURC n. 175 del 08 agosto 2023)

Art. 1 (Inserimento dell'articolo 1-bis nella l.r. n. 48/2019)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) per “salma” si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall'avvenuto accertamento di morte;

b) per “cadavere” si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dall'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per “resto mortale” o “indecomposto” si definisce il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere inumato o tumulato dopo il periodo di custodia cimiteriale disposto dalle norme;

d) per “attività di polizia mortuaria” si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per “servizi funebri” si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;



2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;

5) eventuale gestione di case funerarie;

f) per "attività necroscopiche" si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente ovvero gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa statale:

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di assenza di altri soggetti che possano provvedere all'eventuale trasporto o alla sepoltura nel cimitero. Per "disinteresse" si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;

g) per "attività cerimoniale funebre" si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri sigillati o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per "casa funeraria" si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla

presente legge per l'attività funebre, rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto d'indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche) e alle disposizioni della presente legge ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto, tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

2) per "sala del commiato" si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio;

h) per "trasporto funebre" si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/2019)

1. All'articolo 3 della l.r. 48/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "e) elaborazione del Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 16-sexies."

Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 48/2019)

1. All'articolo 4 della l.r. 48/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) tiene gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti dotati dei requisiti formativi di legge, li trasmette alla Regione e ne determina criteri e modalità di consultazione;"

Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 6 della l.r. 48/2019 è così modificato:

a) il comma 4 è abrogato;



b) al comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “e) il servizio dipendente presso qualsiasi attività sanitaria pubblica o convenzionata, ospedali, cliniche, centri analisi, strutture sanitarie, case protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e postazioni di emergenza sanitaria, in qualsiasi forma contrattuale in essere.”;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Il direttore tecnico dell’attività funebre è obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune di competenza provvede al rilascio della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione.”.

Art. 5 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 48/2019)

1. L’articolo 7 della l.r. 48/2019 è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese non possono esercitare attività private in mercati paralleli quali quelli relativi all’ambito cimiteriale. Alle imprese funebri è vietato l’esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare attività funebre a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile; è altresì vietato riprodurre nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attività funebri presenti nel territorio, su mezzi sanitari o in capo ad associazioni di volontariato. Le attività in essere si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro il 31 dicembre 2023.”;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è obbligata a renderli ben visibili all’utenza”.

Art. 6 (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 48/2019)

1. L’articolo 8 della l.r. 48/2019 è sostituito dai seguenti: “Art. 8 (Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Lo svolgimento dell’attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria, e il suo esercizio è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:

a) una sede idonea e adeguata alla trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte

con la stessa partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) un’autofunebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o in leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri, e un’autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente, verificati dalle ASP, e adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell’abitacolo può essere effettuato all’esterno dell’impresa presso autolavaggi autorizzati;

c) un responsabile, o direttore tecnico, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare, legale rappresentante della stessa o socio lavoratore;

d) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all’articolo 8-bis, di specifici contratti continuativi e di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento di tutte le fasi dell’attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti sono comunicati al Comune dove opera l’impresa, nonché all’utente finale.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso consorzi o società consortili, i quali garantiscono in via continuativa ai propri associati la disponibilità di mezzi e personale per lo svolgimento di tutte le fasi del servizio, in maniera autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8-bis.

4. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.

5. Le figure professionali del personale dell’impresa funebre sono le seguenti:

a) direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari;

b) necroforo/addetto al trasporto, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l’organizzazione della cerimonia.



6. Per l'apertura di sedi secondarie è necessaria la presentazione di specifica SCIA al Comune competente con l'indicazione dell'addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o le altre sedi, in possesso dei requisiti formativi di legge e con regolare rapporto di lavoro. Le sedi secondarie, al pari della sede principale, espongono l'orario di apertura al pubblico e il tariffario delle prestazioni.

7. Le imprese funebri che hanno sede in altre regioni o all'estero, e che intendono operare in maniera continuativa sul territorio regionale calabrese con una propria sede, devono possedere i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 9, presentando specifica SCIA nel Comune ove le stesse hanno la sede amministrativa, nella quale dichiarare i requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 8-bis e 9.

8. Le imprese funebri che hanno sede nelle altre regioni ma che svolgono attività di trasporto cadavere verso i comuni della Calabria, con eventuale cerimonia e trasporto al cimitero, operano con proprio personale ovvero, tramite mandato, nelle forme di legge e col consenso della famiglia, possono affidare ad impresa funeraria locale, regolarmente autorizzata, l'esecuzione del servizio.

9. Le imprese funebri già esistenti si adeguano alle disposizioni della presente legge entro il 28 febbraio 2024, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 9. I comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa funeraria, entro i successivi sessanta giorni, rilasciano la certificazione di validità annuale.

Art. 7 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 9 della l.r. 48/2019 è così modificato:

- a) al comma 1, le parole "corsi abilitanti la professione" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti professionali";
- b) all'inizio del comma 2 le parole "I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "I direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e il personale necroforo di cui agli articoli 8 e 8-bis".

Art. 8 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 48/2019)

1. I commi 2, 3, 4 dell'articolo 10 della l.r. 48/2019 sono abrogati.

Art. 8-bis (Centro servizi, consorzio e società consortile)

1. Il centro servizi è un'impresa che svolge attività funeraria ai sensi dell'articolo 8.

2. Il centro servizi, i consorzi e le società consortili operanti nel settore funebre debbono essere titolari di autorizzazione all'attività funeraria ai sensi dell'articolo 8 e devono possedere direttamente in via continuativa, funzionale e autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, i seguenti requisiti tecnico organizzativi minimi da dichiarare in SCIA:

a) entro i primi 15 contratti per il centro servizi, ovvero entro i primi 15 soci e consorziati per i consorzi e le società consortili:

- 1) una sede idonea alle attività da svolgere;
- 2) un amministratore/direttore tecnico con funzione di responsabile amministrativo e gestionale;

3) due autofunebri;

4) due furgoni per il trasporto funebre;

5) certificazione UNI EN 15017;

6) autorimessa, regolarmente autorizzata dal sindaco, idonea e funzionale ad evitare la sosta dei carri funebri sulla pubblica via. È allegata alla SCIA la planimetria dell'autorimessa con il numero dei posti disponibili e le targhe dei mezzi rimessi, unitamente al contratto con un lavaggio autorizzato, qualora il locale lavaggio non sia presente nella rimessa stessa. Tale contratto è registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Gli stessi mezzi, dopo ogni servizio effettuato, sono rimessi nella sede della rimessa autorizzata e non possono essere depositati presso pubbliche strade o rimesse non autorizzate e facenti capo ad altri soggetti;

7) otto operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo, ai sensi del vigente CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri o di soci/ consorziati presenti nelle aggregazioni in essere, quali consorzi e società consortili;

b) oltre il quindicesimo contratto, socio o consorziato, la dotazione organizzativa e strutturale è incrementata nel seguente modo:

1) incremento di una unità di personale per ogni due contratti, socio o consorziato, acquisiti oltre il quindicesimo;

2) a fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, o di soci e consorziati, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre e un furgone funebre.

3. I nominativi del personale, con le relative funzioni, sono riportati nella SCIA presentata, e ogni variazione è comunicata al Comune ove ha sede il centro servizi, la società consortile o il consorzio, oltre che alle imprese servite, le quali hanno l'obbligo di comunicare, a mezzo



posta elettronica certificata, agli uffici competenti la variazione dei nominativi del personale operante.

4. I centri servizi, consorzi e società consortili già esistenti, si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro il 30 novembre 2023, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 9. I Comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività dei centri servizi, dei consorzi e delle società consortili, entro i successivi sessanta giorni rilasciano la certificazione di validità annuale.”.

Art. 9 (Modifica e integrazione dell'articolo 13 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 13 della l.r. 48/2019 è modificato nel modo seguente:

a) al comma 1, dopo le parole “previa SCIA”, sono sopresse le parole da “, in piena autonomia” fino alla fine del comma;

b) al comma 6, le parole “articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 1-bis”;

c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“7. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti e autorizzate alla data del 31 luglio 2023:

a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'articolo 13-bis;

b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cinquecento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cinquecento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;

c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.

8. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso sono assicurate idonee condizioni di conservazione.

9. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 8 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti del commiato.

10. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme presenti nella casa funeraria possono

essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio.

11. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.

12. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.”.

Art. 10 (Integrazione dell'articolo 13-bis della l.r. 48/2019)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 48/2019 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Requisiti strutturali delle case funerarie)

1. Le case funerarie di cui all'articolo 13 devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aera illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 30 metri quadri, con lato minimo di 5 metri;

b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti;

c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);

d) i percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale;

e) la casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aera illuminato;

f) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione è previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo;

g) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;

h) nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 gradi Celsius (°C);



i) la continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti;

j) la capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri;

k) nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo;

l) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;

m) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria;

n) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza;

o) in tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.”.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 48/2019)

1. L'articolo 17 della l.r. 48/2019 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 2 è soppressa;

b) alla lettera d) del comma 2, la parola “certificate” è sostituita dalla seguente:

“autorizzate” e dopo le parole “territorio regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “e degli addetti con le specifiche funzioni”.

Art.12 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



Documentazione

D.Lgs. n. 222/2023: nuove disposizioni di riqualificazione dei servizi pubblici per favorire il lavoro e l'accessibilità delle persone con disabilità

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2337 del 02/02/2024

Si informano gli associati che è stato adottato il decreto legislativo 13 dicembre 2023 n. 222 *“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”*.

L'atto è stato pubblicato nella GU n. 9 del 12 gennaio 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Ai sensi dell'art. 1 la finalità del decreto è di *“garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia (...)”*; e per accessibilità si intende *“l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione (...)”*.

L'art. 2 individua i soggetti ai quali si applica il decreto, che sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8.

Gli articoli da 3 a 6 contengono le modifiche e le integrazioni ad altre norme necessarie per attuare la finalità del decreto. Degli articoli 7 e 8 si riporta di seguito il testo perché contengono prescrizioni che si ritiene possano avere effetti importanti per la messa a norma dei cimiteri e dei modi di accesso alle sepolture.

Art. 7 (Carta dei servizi)

1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

Art. 8 (Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenute nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia».

Gli articoli 9 e 10 riguardano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)



Documentazione

Regione Piemonte, L.R. n. 16/2024 in materia di cimiteri per animali da affezione

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2373 del 09/05/2024

“Disposizioni coordinate in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, pubblicata sul B.U.R. Suppl. Ord. n. 3 dell’11 aprile 2024. Si fa presente che, per quanto di nostro interesse, l’atto normativo all’art. 40, lettere b) ed l) dispone l’abrogazione della L.R. 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d’affezione) e dell’art. 21 della L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

In Allegato 1 si riporta il Capo V (Dei cimiteri per animali d’affezione) della L.R. in esame e di seguito si evidenziano brevemente i contenuti principali.

L’art. 20 richiede l’autorizzazione comunale per l’istituzione dei cimiteri per animali d’affezione e le procedure da seguire saranno definite dal regolamento di attuazione da adottare dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale (art. 38, lett. e).

L’art. 21 prevede la possibilità di tumulazione, previa cremazione e in urna separata, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. I relativi oneri sono a carico di chi dispone l’operazione secondo costi definiti dal cimitero di tumulazione.

L’art. 22 riguarda la possibilità d’inumazione che deve avvenire tenendo conto delle fasce di rispetto previste per i cimiteri per animali d’affezione nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanande (art. 38, lett. f), ovvero in siti individuati in zona agricola o, comunque, giudicati idonei. Al comma 3 prevede poi che per il trasporto e seppellimento nei

cimiteri per animali d’affezione sia necessario il certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o oggetto di denuncia; una deroga è disposta al successivo comma 5 per il trasporto delle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati.

L’art. 23 richiede che nei cimiteri per animali d’affezione venga tenuto, a cura del gestore, un apposito registro delle presenze, rinviando per l’attuazione alle emanande norme regolamentari ai sensi dell’art. 38, lett. g).

Si riporta infine la previsione del comma 2 dell’art. 40 (Disposizioni transitorie) ai sensi del quale:

“2. Fino all’approvazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 38, si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della presente legge, le disposizioni del:

a) regolamento regionale 2/1993;

b) regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5 (Regolamento di attuazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 ‘Cimiteri per animali d’affezione’) (... omissis ...);”

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



ALLEGATO 1**REGIONE PIEMONTE - Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16
“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.”
BU15S3 11/04/2024**

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:

Titolo I (Disposizioni generali)**Art. 1. (Principi)**

1. La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa statale riferita agli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. La Regione promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Art. 2. (Finalità)

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:
 - a) individua obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
 - b) programma e favorisce interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono;
 - c) sostiene il ruolo degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché valorizza l'operato delle guardie zoofile;
 - d) valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione;
 - e) dispone le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione nonché le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali d'affezione;
 - f) favorisce e supporta la gestione degli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali;

g) disciplina la corretta convivenza e il rapporto di interazione degli animali d'affezione con l'uomo ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.

Art. 3. (Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, istituisce l'elenco regionale dei pet-sitter divisi per tipologia di animale e tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.
2. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:
 - a) le imprese e le ditte individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) i liberi professionisti.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso del codice Ateco 96.09.04 e svolgere attività prevalente di pet-sitter.
4. Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali e il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore, comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti da federazioni o enti nazionali.
5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento che definisce:
 - a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui al presente articolo;
 - b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
 - c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

CAPO V (Dei Cimiteri per animali d'affezione)**Art. 20. (Autorizzazione dei cimiteri)**

1. L'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione del comune, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 38.



Art. 21. (Sepoltura e tumulazione)

1. Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.

Art. 22. (Inumazione, raccolta e trasporto spoglie)

1. Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione, in conformità al regolamento di cui all'articolo 38, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.
2. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle Asl.
3. Il trasporto e il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
4. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1069 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) e dal regolamento della Commissione europea del 25 febbraio 2011, n. 142 (Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) e della

direttiva 18 dicembre 1997, n. 97/78/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

5. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 23. (Tenuta del registro delle presenze)

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative e di previsione, individuate nel regolamento di cui all'articolo 38.

CAPO VI (Del contrasto al randagismo)

Art. 24. (Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia)

1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53) e secondo quanto definito dalle disposizioni nazionali di dettaglio.
2. Il Sinac è il sistema presso cui il responsabile di un animale d'affezione, compreso chi ne fa commercio, provvede alla identificazione e alla registrazione.
3. Il sistema è gestito dai servizi veterinari della Asl e della struttura regionale competente in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti, i comuni, singoli o in forma associata, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dalla direzione regionale competente in materia di sanità.
4. L'impiego di mezzi di identificazione elettronica certificata costituisce l'unico sistema di identificazione degli animali d'affezione.
5. All'atto dell'identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario responsabile, della sede di detenzione dell'animale d'affezione e dell'eventuale detentore responsabile, nonché la segnalazione dell'animale e la contestuale identificazione elettronica, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda secondo un modello predisposto dalla Giunta regionale.
6. La copia della scheda di cui al comma 5 è consegnata al proprietario responsabile e la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nell'anagrafe.
7. È a carico del proprietario responsabile la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica.



Approfondimenti

Dispersione ceneri: i riflessi di natura penale che questa pratica comporta

di Carlo Ballotta

Il principale (o... se fosse finalmente l'unico, ed il solo?) riferimento normativo alla pratica funeraria, (invero piuttosto "estrema", per le nostre tradizioni giuridiche almeno) della dispersione delle ceneri è costituito ancora oggi dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante appunto "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri."

L'ecclettica legge, infatti, tra i vari istituti corollario della cremazione sommariamente delineati, ma pur sempre introdotti nell'Ordinamento con norma di principio (ancora da implementarsi compiutamente...), ha avuto il pregio almeno di superare da subito il divieto tassativo e categorico posto dal primo comma dell'art. 411 del codice penale, secondo il quale "Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni." (si tratta di un delitto punibile esclusivamente a titolo di dolo – Cassazione penale, sentenza n. 6051 del 2004).

La profonda riforma, dopo tutto su una normativa prettamente funeraria, ovvero di polizia mortuaria, che coinvolge addirittura il Cod.Penale, trova la sua ratio politica sia nella volontà di rimuovere gli ostacoli legali per la diffusione della pratica cremazionista favorita dal legislatore anche al fine di agevolare la soluzione del problema sull'annosa carenza di spazio nei nostri cimiteri "ad accumulo", oramai prossimi alla saturazione...in molte aree geografiche del Paese.

Lo spirito stesso della Legge, piuttosto liberaleggiante, coglie anche la necessità di garantire alla

persona maggiore libertà nella destinazione delle proprie spoglie, accordando in tal modo primario rilievo al potere di disposizione del proprio corpo dopo la morte. Forse proprio attorno al problema cremazione si riaccende il dibattito pubblico e di conseguenza anche giuridico sul tema nebuloso dei diritti del *post mortem*, spesso visto con superficialità solo in termini successori e patrimoniali.

L'art. 2 della legge n. 130/2001 non ha però eliminato/abrogato l'antigiuridicità di tale condotta, (che, è bene ricordare è, e rimane reato!), bensì ha statuito, aggiungendo un terzo comma al citato art. 411 c.p., come non configuri fattispecie di reato l'azione di dispersione delle ceneri di cadavere (e se fosse "resto mortale", invece?), purché in presenza di due condizioni concorrenti e non alternative tra loro, ossia la volontà espressa dal defunto e l'autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile rilasciata sulla base della prefata volontà, quando essa sia accertata (come?)

Secondo la dottrina prevalente, la causa di giustificazione stabilita dal terzo comma avrebbe applicazione solo nel caso in cui sia ravvisabile una chiara manifestazione di volontà da parte del defunto

A nulla, allora rileverebbe l'eventuale volontà positiva dei famigliari in assenza di qualsiasi determinazione in tal senso del loro congiunto.

La dispersione delle proprie ceneri sarebbe, dunque, di sola eleggibilità da parte del *de cuius*, esulando, dunque dal novero degli atti di disposizione esercitabili da terzi sulle spoglie mortali della persona diretta interessata.



Sempre l'art. 2 ha aggiunto un quarto comma all'art. 411 c.p., con il quale si costruisce una nuova figura di reato, relativa a due diverse e singole fattispecie. Detto comma prevede, infatti, la pena alla reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 2.582,00 a euro 12.911,00, per colui che disperda le ceneri senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, oppure effettui tale operazione con modalità diverse rispetto a quanto voluto dal defunto. Seppure la norma non specifichi il punto in diritto, vero centro nevralgico di tutto il nostro dissertare, ovvero quale sia la forma quanto più possibile certa ed inoppugnabile in cui "scolpire" il prefato volere del *de cuius*.

Appare evidente che nel primo caso debba comunque sussistere un'espressione di volontà del defunto, poiché altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi punita dal primo comma (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 19 settembre 2016, n. 38757).

Il secondo caso è la prova di come con la legge n. 130/2001 il Parlamento abbia inteso attribuire rilevanza ai desideri del defunto non solo in ordine alla dispersione delle di lui ceneri, bensì anche al destino fisico delle medesime, con lo sversamento delle stesse, quale atto irreversibile ed ultimo.

Difatti qualora il defunto si sia limitato ad esternare la sua volontà senza specificare il luogo dello spargimento in natura, risulta consentita ogni modalità che non sia contraria ai limiti di ordine pubblico, si vedano a tal proposito i relativi divieti, rigidamente enumerati e dettati dalla stessa legge.

Va argutamente osservato come la richiamata disposizione non disciplini la situazione anomala in cui il familiare, contrariamente alla volontà del defunto, anziché procedere alla dispersione trattenga l'urna presso di sé, in regime di affido ceneri, o la tumuli in cimitero, per una più classica e rassicurante sepoltura.

Infatti, il testo della norma è chiaro nel contenere la condotta penalmente rilevante al solo spargimento delle ceneri secondo modalità diverse da quelle scelte dal defunto, rimanendo quindi esclusi dal suo ambito applicativo comportamenti difformi ed azioni diverse da quest'ultima.

E neppure si ritiene che un tale comportamento integri l'ipotesi di sottrazione sancita dal primo comma dell'art. 411 c.p.; in effetti, secondo la dottrina, la mancata dispersione risulta lecita in quanto non lesiva del bene protetto dalla norma penale e

non contraria alle finalità perseguite dalla medesima.

La legge purtroppo, causa sue intrinseche lacune, non precisa in quale forma debba essere manifestata la volontà del defunto. In effetti, gli artt. 1 e 3, comma 1, lett. c), si limitano a specificare che la dispersione debba avvenire nel rispetto della volontà della persona scomparsa.

In mancanza del regolamento di attuazione, con cui l'Esecutivo avrebbe dovuto modificare il D.P.R. n. 285/1990, la relativa disciplina risulta, anche per inerzia colpevole delle Autorità Centrali, avvocata al legislatore regionale...per cedevolezza. (quando semmai dovrebbe avvenire il contrario).

Le Regioni, però, hanno almeno, tra tanti demeriti, una nota di riguardo su questo aspetto tutto politico e di rapporto con il cittadino: pur se felicemente avulse dallo scibile mortuario rendono *self-executing* (in modo contorto) intere sezioni della L.130/2001, se oggettivamente non fosse stato così, molti diritti di disposizione in materia funeraria, solennemente proclamati dal Parlamento, nel concreto, sarebbero ancora lettera morta: inoperativi e sospesi nel loro limbo di latenza.

In questo senso vi sono Regioni che si limitano a richiamare genericamente le modalità contemplate dall'art. 3 della legge n. 130/2001, altre che si spingono oltre e ritengono idonee allo scopo tutte le forme legali che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali le disposizioni testamentarie non patrimoniali, le dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (ad esempio, l'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri scopi quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e della dispersione delle risultanti ceneri), o altre attestazioni di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.

Non mancano, allora le ipotesi in cui venga riconosciuta valido, analogamente all'iter per l'autorizzazione alla cremazione, l'atto sostitutivo di notorietà: ovvero il riferire da parte del coniuge o dei prossimi congiunti che il defunto avesse manifestato solo verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri.

Si è visto sopra come abbia riflessi di natura penale il rispetto delle modalità e/o condizioni decise dal defunto. Tra queste rientrano certamente i luoghi ove effettuare lo spargimento.



Tuttavia, detti luoghi devono necessariamente rientrare tra quelli annoverati dall'art. 3, comma 1, lett. c), della legge n. 130/2001.

Infine, per quanto riguarda i soggetti competenti ad eseguire la dispersione bisogna fare riferimento alla lett. d) della disposizione appena citata, che elenca nell'ordine: il coniuge o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, il personale comunale specificatamente autorizzato, quest'ultimo in via residuale.

Va comunque ammessa la validità del mandato *post mortem*, vincolante per gli eredi, avente ad oggetto le istruzioni del mandante circa la destinazione delle proprie ceneri, da concludersi senza rigore di forme (non necessita della forma testamentaria trattandosi di un contratto di mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante) e la cui esistenza può essere provata con ogni mezzo (Cassazione civile, sez. I, sentenza 23 maggio 2006, n. 12143).



Approfondimenti

Concessioni cimiteriali e istituto del c.d. mutamento del rapporto concessorio”

di Sereno Scolaro

In talune “tracce” proposte *ad adiuvandum* per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso la fine ma un po’ prima delle “norme transitorie e finali”, un qualche articolo rubricato “*Mutamento del rapporto concessorio*”.

Dal momento che non è possibile conoscere i testi di tutti questi strumenti regolamentari, non si ha notizia di quanti abbiano utilizzato questo *tool*, dove la parola “utilizzato” va riferita all’inserimento in questa fonte regolamentare dell’istituto.

Questo per la sensazione che accanto a questo vi sia un certo numero di realtà in cui l’inserzione è avvenuta, ma, nei fatti, l’istituto è rimasto inapplicato, spesso per una scarsa diffusione della conoscenza presso i destinatari, a volte causata da insufficiente comunicazione.

Esperienze di circa 4-5 lustri insegnano che non basta che vi sia un testo anche di qualità, se poi i diversi istituti contemplativi non siano adeguatamente, almeno in qualche misura, portati a debita conoscenza dei destinatari.

Anche se oggi i regolamenti comunali sono oggetto di pubblicazione nei siti *web* istituzionali dei comuni, in genere le persone non li conoscono, al più vengono ricercati (ma quanti sanno della possibilità di averne conoscenza utilizzando, appunto, i siti *web* istituzionali?) quando le persone si trovino in una situazione di diretto, ed immediato, interesse.

Ma, oltre al tema dell’interesse contingente, non si può ignorare come il ricorso alle tecnologie digitali non sia uniformemente distribuito e, anche quando

anche lo fosse o lo fosse in misura adeguatamente diffusa, va sempre messo in conto quanto sia conosciuta la possibilità di accedere a queste fonti di conoscibilità.

Qui viene ad agire anche il ruolo che hanno gli uffici pertinenti, sia per l’informazione sulle possibilità di accedere a queste informazioni, sia – soprattutto – per integrare le informazioni di quei fattori che consentono una valutazione di questo o quell’istituto normativo, ben potendo le persone non disporre sempre di tutti i parametri di lettura (anzi!) e disporre degli elementi che possano tradurre un testo normativo nella corretta percezione dei diversi istituti e, di conseguenza, anche degli elementi per soppesare la loro fruibilità, calata nel caso concreto, particolare, che coinvolga la persona.

Di qui l’importanza della comunicazione, che non è solo informazione, ma deve aggiungere all’informazione anche quei “dati” di cui una persona, singola e titolare di una data posizione, abbisogna per valutare se avvalersi di un qualche istituto normativo, quando sia aperto alle opzioni, oppure cogliere appieno la portata, e gli effetti, quando l’istituto normativo sia in sé applicabile, senza che vi siano particolari opzioni. Queste ultime considerazioni vanno coniugate anche con altre.

In primis, quella per cui il Regolamento comunale di polizia mortuaria (visto che di questo stiamo parlando) deve essere, prima di tutto, un insieme di *soluzioni*, le quali devono rispondere ad esigenze concrete ed attuali, soluzioni che, pressoché sempre, sono (o, dovrebbero essere) nell’interesse, nel favore



sia dei singoli, sia dell'amministrazione, sia di una comunità localmente vissuta.

Non si tratta di trovare soluzioni *a pro* di qualcuno e *contra* altri, dato che, specie in questa materia, le soluzioni tendono ad essere largamente - se non essenzialmente - *naturaliter, win win*, aspetto non sempre percepito.

L'istituto del c.d. "mutamento del rapporto concessorio" era nato (pensato) con una finalità di fondo, quella di consentire una valorizzazione dei sepolcri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), in termini di favorire un loro ri-uso e, quando possibile, un uso maggiormente intensivo da parte delle famiglie titolari, cosa che favorisce queste ultime (a certe condizioni riducendo il fattore di onerosità a livelli sostenibili e coerentemente collegabili al grado di fruizione atteso).

Contemporaneamente, mantiene (abbastanza) costantemente in buono e decoroso stato il cimitero, conserva un'immagine (nello specifico, qui l'immagine è anche sostanza) del cimitero, riduce la domanda di ulteriori costruzioni (anche se la crescita della cremazione comporta anche una trasformazione degli "ingredienti" della "ricetta" di realizzazioni sepolcrali, uno degli effetti più immediati è anche quello della riduzione delle volumetrie cui ricorrere), amplia il servizio assicurato alla comunità. L'istituto è strutturato partendo dal presupposto che gli aventi titolo (*):

[A] rinuncino alla concessione di cui siano titolari,

[B] successivamente (**) richiedano una nuova concessione, a tempo determinato, ed avente ad oggetto il medesimo manufatto fisico (***).

Gli asterischi "aprono" questioni a valle, di cui tenere conto e, precisamente:

(*) = questione: chi sono oggi gli aventi titolo, specie per concessioni risalenti nel tempo?

Si tratta di situazioni che possono essere presenti non tanto per concessioni cimiteriali recenti, intendendosi come tali quelle per cui il concessionario/fondatore del sepolcro sia tuttora soggetto attivo, ma molto spesso si tratta di discendenti da questi, magari con qualche grado di prossimità, o, forse più frequentemente, con grado di prossimità abbastanza lontano, dove si possono avere situazioni in cui siano, nel tempo, mancate tutte od alcune delle procedure, frequentemente previste anche nei diversi Regolamenti comunali di polizia mortuaria succedutisi nel tempo, ma largamente ignorate e molto non osservate.

Questo significa che le persone che intendano avvalersi dell'istituto non possono che provvedere - in via preliminare - a porre rimedio alla situazione, magari adempiendo, per quanto tardivamente, obblighi rimasti inattuati, dato che si tratta di una questione di legittimazione ad agire.

Ma questo può anche comportare che all'interno della famiglia del concessionario/fondatore del sepolcro possano esservi una pluralità di discendenze, con ramificazioni, magari alcune delle quali oggi interessate, altre disinteressate, altre interessate ma per alcuni aspetti e non per altri.

Non senza considerare come i rapporti tra i diversi rami e persone potrebbero anche non essere sempre idilliaci, a volte conflittuali, ma anche aversi situazioni di perdita di conoscenza delle reciproche relazioni, aspetti da valutare con le cautele del caso, onde evitare comportamenti con effetti anomali).

(**) = successivamente può essere anche il giorno successivo alla rinuncia, oppure (perché no?) anche lo stesso giorno, purché con registrazione di protocollo successiva.

(***) = qualora il Regolamento comunale di polizia mortuaria e/o il piano regolatore cimiteriale (e/o un atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art. 107, comma 1 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.) prevedano criteri, modalità, procedure per le assegnazioni di nuove concessioni cimiteriali, dovrà aversi cura di prevedere, in modo esplicito, che, applicandosi questo istituto, vengono a trovare deroga quei criteri, modalità, procedure che sono previste in via generale).

La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia **[A]**.

Perché fare una rinuncia?

Quali sono le conseguenze?

A volte nell'atto fondativo della concessione può esservi una qualche pre-individuazione delle persone da considerare quali appartenenti alla famiglia del concessionario ai fini di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

In linea generale, comunque tutti coloro che si trovino nella posizione di avente titolo sulla concessione è tenuto a *mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà* (art. 63, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), obbligo che, oltretutto, non è sempre necessariamente correlato al



titolo per essere accolti nel sepolcro, anche se spesso lo possa essere.

Si tratta di un obbligo, di un onere che tende a crescere con la distanza del tempo dalla costruzione del manufatto sepolcrale e che, frequentemente, viene ad emergere quando il sepolcro sia poco fruibile, perché è stata raggiunta la sua capienza o per uno stato di saturazione ormai prossimo. In particolare, allorché il manufatto sepolcrale presenti elementi di un qualche pregio, si tratta di un onere che non è proprio secondario.

Altrettanto, quando il manufatto abbia riguardo ad elementi strutturali, magari con condizioni di potenziale pericolo per terzi (ma un ordinato, diligente e tempestivo mantenimento dovrebbe – almeno, in teoria – aver prevenuto questa eventualità ...).

Appare chiaro, in particolare quando vi sia saturazione o prossimità che questa intervenga, come possa venire meno una qualche propensione alla spesa, cioè che si registrino atteggiamenti frenanti.

Vi è anche altra domanda da porre, cioè quale senso abbia, comprovata la legittimazione ad agire, considerare la rinuncia **[A]** correlata da una successiva (anche se probabilmente immediatamente successiva, quasi che vi sia una relazione sinallagmatica) richiesta di nuova concessione **[B]** e per il medesimo manufatto fisico?

Un conto potrebbe essere rinunciare ad un sepolcro in cattive condizioni, per acquisirne altro, di recente realizzazione e, forse, anche di maggiore capienza.

Se poi si possa aggiungere che la concessione cimiteriale sia stata data a suo tempo in perpetuo, perché rinunciare a questa caratteristica, in cambio di una concessione cimiteriale a tempo determinato? L'effetto che consegue alla rinuncia è la cessazione della concessione.

In altri termini: non sussiste più alcun titolo per usarla.

E nell'uso è ricompresa anche la conservazione, quando questa ecceda la durata del diritto d'uso. Pertanto, è con la cessazione che diventa doveroso provvedere all'estumulazione, in applicazione dell'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Come nell'ipotesi della cessazione naturale della concessione, quella della sua scadenza, quanti abbiano titolo sulla concessione devono provvedere, prima che intervenga, a dare diversa destinazione alle spoglie mortali accoltevi, ad far eseguire gli interventi e/o opere che, caso per caso, siano necessarie,

incluse eventuali azioni di pulizia e sanificazione, rimuovere iscrizioni e altri elementi appostivi, in modo che essa possa essere oggetto di nuova assegnazione a terzi, almeno teoricamente, fino dal primo giorno successivo alla scadenza.

A questa impostazione trova deroga solo *quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua* per il fatto che in queste non vi è una scadenza della concessione.

Altrettanto vale per il caso di rinuncia di una concessione, in cui questi interventi vanno effettuati prima di renderla e la cui esecuzione costituisce una *condicio sine qua non* il comune possa prenderla in considerazione.

Tuttavia tutto ciò diventa (apparentemente) poco coerente quando si abbia l'applicazione dell'istituto del c.d. "mutamento del rapporto concessorio" per più ordini di considerazioni.

In tal caso, con la rinuncia si rende ammissibile l'estumulazione, ma anche cessa la proprietà del manufatto sepolcrale, il quale viene assunto al demanio cimiteriale in applicazione dell'istituto civilistico dell'accessione (art. 935 C.C.).

Ovviamente, chi ne abbia titolo, purché prima della rinuncia, potrebbe rimuovere elementi decorativi, magari di qualche pregio (es.: statue, altri elementi di arredo, ecc.).

In questa fattispecie, la rinuncia è coordinata alla richiesta successiva di nuova assegnazione, questa volta a tempo determinato **[B]**, per cui può venire meno, anche se temporalmente, la condizione della diversa sistemazione delle spoglie mortali già accoltevi.

Cosicché le eventuali estumulazioni posso essere richieste ed effettuate anche in seguito al sorgere della nuova concessione dello specifico manufatto sepolcrale e dove gli aventi titolo su quest'ultima (cioè, chi sia il nuovo concessionario/fondatore del sepolcro) possono optare per conservare alcune spoglie e dare diversa sistemazione, fino a quella del collocamento in ossario comune quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

In altre parole, con questa operazione **[A] ==> [B]** si realizzano le condizioni per un ampliamento della capienza del sepolcro.

Vantaggio cui si aggiunge anche quello di poter avvalersi delle ordinarie condizioni che regolano il diritto d'uso, applicandosi alla nuova concessione le



definizione di “famiglia” ai fini dell’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., definizione che in moltissimi casi potrebbe essere più estesa che non quella sorta all’origine.

Essa consente anche di integrare l’insieme delle persone qualificabili quali familiari del concessionario con l’esplicita previsione per l’accogliibilità di persone che fuoriescano dalla definizione *standard* assunta a questi fini dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Si tenga presente che le due fasi portano a dare una cesura tra la precedente concessione e la nuova, per cui non si ha una novazione, in linea generale non ammissibile, essendosi in presenza di due concessioni distinte.

Altro vantaggio potrebbe essere individuabile nella possibilità che il manufatto venga interessato ad interventi particolari che potrebbero dilatare ulteriormente la capienza.

Come nel caso in cui un sepolcro per tumulazione di feretri in sepolcro (magari tale che, vigente l’iniziale concessione, potrebbe richiedere l’applicazione dell’art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., cosa che richiede procedimenti non sempre ... tempestivi) che assolve le funzioni di cui all’art. 80, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (e sarebbe parimenti ammissibile la trasformazione di posti feretro in ossarietti (cellette ossario), anche non individuali), dato che le urne cinerarie o le cassette ossario, oltre a non richiedere l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 76, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., presentano sia volumi d’ingombro nettamente inferiori rispetto a quelle dei feretri, sia, altresì, hanno un peso ben inferiore, situazioni oggettive che, *de facto*, ampliano la capienza quando valutata in termini di defunti accoglibili.

Il percorso non è ancora completo.

Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto sepolcrale, venendo a essere acquisito al demanio cimiteriale, costituisce un fattore negativo per quest’ultimo, dal momento che (salvi i casi di saturazione, avvenuta o prossima) un elemento che può indurre a questa scelta viene ad essere, in moltissimi casi, quello per cui il manufatto sepolcrale sia tutt’altro che in condizioni di ... *buon stato di conservazione*.

Neppure nulla è ancora stato considerato attorno al tema, non secondario, degli oneri cui venga

interessata la nuova concessione, a tempo determinato, i quali possono costituire altro elemento di valutazione per la scelta del ricorso all’istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”.

Se questa acquisizione sia presente, in via generale, già in tutti i casi di scadenza delle concessioni cimiteriali, in questa ipotesi non si ha l’effetto, fisiologico, di una durata a suo tempo determinata, rispetto a cui non vi sono molte alternative, ma consente una ponderazione tra differenti posizioni e interessi.

Se sia oggettivamente vero che con tale effetto, l’onere della conservazione del manufatto sepolcrale viene a porsi a carico del comune, è anche vero che questi potrebbe (molto dipende dalle singole situazioni) anche optare per una trasformazione del manufatto sepolcrale dalla funzione di accoglimento di feretri a quella dell’accoglimento di cassette ossario od urne cinerarie.

Magari recuperando un numero di posti per queste ultime nettamente superiore a quelli che potrebbero costituire gli orizzonti di fabbisogno di chi divenga concessionario/fondatore del sepolcro della nuova concessione cimiteriale, a tempo determinato.

Quest’ultima potrebbe essere contenuta nella capienza di questi orizzonti, assegnando ad altri quelli eccedenti, cosa che potrebbe richiedere anche una serie di accordi con gli interessati all’intera operazione, cosa che sarebbe sempre apprezzabile, siccome spesso un colloquio, una trattativa equilibrata e reciprocamente rispettosa, senza pretese o patti leonini, potrebbero essere raggiungibili.

Le concessioni a terzi, fermi restando i principi che reggono la tariffazione, potrebbero (condizionale di rigore, ovviamente, essendo tutto fortemente condizionato dalla singola situazione) costituire risorse impieghabili, nel breve, a copertura degli oneri connessi all’intervento sul manufatto sepolcrale.

Non senza escludere eventuali ipotesi di compartecipazione, più o meno ampia, dei “nuovi” concessionari, specie quando terzi, agli oneri derivanti dagli interventi caso per caso necessari.

Tariffazione della nuova concessione, a tempo determinato: *in primis*, deve ricordarsi come non si possa prescindere dai principi posti dall’art. 26 D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, anche se questi possono essere valutati sotto una luce più “ricca”. Dal momento che con questa operazione il comune viene comunque ad acquisire al demanio cimiteriale un manufatto sepolcrale esistente, a volte con



caratteri di pregio, di una qualche rilevanza architettonica, artistica, storica, di memoria locale, per quanto, come visto, anche con fattori di passività, si ritiene ammissibile che la regolazione della tariffazione della nuova concessione cimiteriale, a tempo determinato possa essere valutata non in termini astratti, ma anche con modalità “di favore”, *i.e.*: prevedendo una qualche aliquota di riduzione rispetto alle tariffe stabilite da tipologie di manufatti abbastanza comparabili.

Oppure da una pluralità di aliquote parametrizzate secondo criteri che salvaguardino i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 1 Cost.).

Oppure altre differenziazioni, fino all’ipotesi estrema di una nuova concessione, a tempo determinato, non soggetta a tariffazione, fermo restando che debbano essere corrisposte le somme per le c.d. “spese contrattuali”, cioè quelle non comprimibili quali imposte di bollo e/o di registro, diritti di segreteria, ecc., se ed in quanto dovute/i.

Quest’ultima ipotesi di lavoro può giustificarsi con l’apparente (dato che tra le due concessioni vi è una netta cesura) continuità nella titolarità del sepolcro rispetto alla medesima famiglia.

Va anche detto come l’istituto qui considerato possa prestarsi in molti casi per affrontare le criticità discendenti dalle numerose situazioni derivanti dalla presenza di concessioni a suo tempo date in perpetuo.

Molte di queste sono frequentemente sature e, per questo, inutilizzabili.

Quando a questa situazione si aggiunga la “distanza affettiva” (es.: vi siano stati accolti bisnonni, trisnonni, lontani prozii o altre persone di cui non vi sia più “memoria affettiva familiare”, ma vi sia notizia della loro esistenza solo per il fatto di risultare nominati nelle iscrizioni presenti sul sepolcro) è anche comprensibile come non vi sia molta propensione ad una diligente osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. che frequentemente sono sproporzionati rispetto alla “memoria affettiva familiare”.

Tal volta essa risulta ridotta anche dal fatto di risentire di lontananze fisiche, come in tutte quelle situazioni in cui una famiglia, e i suoi rami, un tempo insediati in una determinata località (dove vi è il sepolcro), oggi si sono distribuiti in altri comuni per i più diversi motivi (che non rilevano punto) ed in diversi tempi, spesso lontani e rispetto a cui il comune in cui

si trova il cimitero non rappresenta ormai più alcunché se non un nome.

Ma questi manufatti spesso sono di ostacolo a programmi di ristrutturazione del cimitero, portando all’esigenza di nuove collocazioni.

Ecco che l’istituto qui considerato può divenire uno strumento per un “interscambio”, *i.e.* proponendo l’opzione **[A]** (rinuncia), con l’assegnazione di un numero di posti corrispondente alla capienza in termini di feretri di cellette ossario, in altra localizzazione cimiteriale (magari meglio esposta, maggiormente prossima agli ingressi, ecc.), eventualmente anche con la fornitura, gratuita, della cassetta di zinco, assegnazioni *low cost*, quando non anche previa corresponsione delle sole “spese contrattuali”, consentendo così di poter intervenire sui risalenti manufatti, a suo tempo dati in perpetuo, che costituiscono impedimenti o limiti alla programmazione cimiteriale e, a volte, comprimono l’attuazione del piano regolatore cimiteriale.

Si tratta di riuscire a costruire valutazioni “singolari”, nel rispetto di criteri generali, ponendo avanti tutto quelle visioni che rispondono a logiche dell’interesse della comunità locale.

Visto che in particolare da ultimo è stato affrontato il tema delle criticità conseguenti alle concessioni (a suo tempo), date in perpetuo, sia permessa una “narrazione”, che può consentire di dare un senso al fatto della perpetuità.

Dopo la L. 20 maggio 1985, n. 222 “*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*”, un Istituto diocesano per il sostentamento del clero ha proceduto ad una ricognizione dei propri cespiti.

In quest’occasione, è accaduto che sia emerso come una comunità di certa area di un comune montano, da decenni soppresso, avesse deliberato (nel 1560!) di assumere l’onere del pagamento (non importa molto l’importo; vi sarebbero anche problemi di riportabilità e di tentativi, inutili, di comparazione in termini di costo della vita) in perpetuo per la celebrazione in un dato oratorio di due messe all’anno.

Dalla ricognizione era emerso che questi pagamenti si erano rarefatti e di seguito cessati, almeno dal 1829 (secondo le risultanze della ricognizione).

Conseguentemente l’Istituto chiedeva al comune (anzi al comune che era subentrato a quello soppresso) di pagare le somme insolute, unitamente agli interessi maturati.



Effettuando ricerche d'archivio (cantina ...) è stato reperito il volume, con una copertina in pelle di pecora col pelo, tutto riccio, all'esterno, redatto con grafia ormai di difficile intelligenza, con le deliberazioni dell'epoca (1560, si ripete).

Ne sono seguiti colloqui con l'Istituto pervenendo, non subito, ad una soluzione transattiva, "convincendo" (il dialogo paga sempre) l'Istituto a rinunciare alle pretese, in relazione al tempo decorso. Per mera notizia, nel medesimo volume "*Libro de le*

conte era possibile leggere: "... manza a lo magistrato per auer lo decreto de la sale ...", segno che certe pratiche sono tutt'altro che moderne. Portando una situazione consimile, per le tempistiche, all'ambito delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, come potrebbe essere affrontata una avente, non tanto queste durate, ma anche durate inferiori, poniamo a 150-200-250 anni? Lasciamo la risposta a lettrici e lettori.

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente



LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento

Dimensioni: mm 800x800x8
Disponibile in diverse misure



KIT PER LOCULI AERATI

THANOS FUNGEL
prodotto enzimatico in polvere
Per il trattamento, la neutralizzazione e
a deodorizzazione dei liquami cadaverici



Filtro

per il trattamento dei gas

Omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049



Vaschetta SOTTOVAS
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

CONTATTI

info@argema.net
333-2704333

tutto il catalogo su www.argema.net



Approfondimenti

La sostenibilità ambientale dei crematori: l'esperienza olandese all'annuale conferenza ECN

di Manuela Pirani

Dal 5 al 7 giugno 2024 si è tenuta a Zwolle, in Olanda, l'annuale conferenza di ECN (*European Cremation Network*), l'Associazione di settore nata con l'obiettivo di sostenere e migliorare l'industria della cremazione, promuovendo la comunicazione e la collaborazione tra i suoi membri e condividendo le migliori pratiche, per promuovere i più alti standard di cura e professionalità nel settore.

Nell'ambito della gestione operativa dei crematori emergono con sempre più vigore temi riconducibili alla sostenibilità e adattamento al cambiamento climatico in corso.

Tra questi, per i crematori, ha assunto una valenza importante il calcolo e la relativa misurazione dell'impronta di carbonio, attraverso la messa a punto di software dedicati, sempre più sofisticati.

La carbon footprint - o CFP - valuta e quantifica le emissioni e rimozioni di gas serra, espresse in CO₂, rilasciate in atmosfera durante l'intero processo di vita di un prodotto (che sia bene o servizio), partendo dall'estrazione e trasformazione della materia prima, per arrivare alla produzione, trasporto, utilizzo e, infine, allo smaltimento finale.

Il calcolo dell'impronta di carbonio è il primo fondamentale passo per comprendere l'impatto climatico di certi processi - sia per le emissioni dirette che indirette - nonché la responsabilità nel contrastare i cambiamenti climatici implicati.

Ciò definendo gli obiettivi concreti di riduzione delle emissioni, migliorando l'efficienza energetica degli edifici, degli impianti e dei processi produttivi, riducendo consumi energetici e, come conseguenza, le emissioni di CO₂.

Tra l'altro la Direttiva CSR (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), che impone alle grandi aziende di presentare un report di sostenibilità, inclusivo anche dell'impronta di carbonio, oltre a certificare il

grado di sostenibilità trasparente, permette di accedere a significativi finanziamenti agevolati.

Altre interessanti suggestioni riguardano l'architettura dei crematori, sempre più connessa con la progettazione bioclimatica, la perfetta integrazione con l'illuminazione solare, il riciclo dell'acqua, fino ad abbracciare ed immergersi compiutamente nel paesaggio circostante, seguendone i colori naturali.

L'armonia tra i volumi, i materiali ed i dettagli delle strutture conferisce a questi luoghi un'aura di serena rigidità, che induce ad un raccoglimento ed una meditazione dalle venature più amabili che tragiche.

Particolare attenzione è sempre riservata agli spazi di sosta e raccoglimento, nonché di accoglienza, offrendo al dolente una platea di misure cerimoniali diverse, per dimensioni, percorsi e servizi complementari.

Esempi di semplicità rigorosa nelle forme e di compiuta integrazione con l'ambiente naturale e faunistico circostante, che variano al mutare delle stagioni, sono i crematori presentati nelle visite tecniche successive al convegno ECN.

Il crematorio di Enschede è un grande crematorio che dispone di tre auditorium spaziosi, ognuno con la propria reception, tutti dotati di moderni strumenti di registrazione e di attrezzature audiovisive.

La struttura è completamente immersa nella luce e nei colori della natura circostante.



Crematorio di Enschede (fonte ECN)



Il crematorio di Borne, dal design moderno, è particolarmente rinomato per l'attenzione posta alla ristorazione offerta nelle sale di ristoro dedicate. Spettacolare ed estremamente suggestiva la connessione con l'ambiente naturale e faunistico esterno.



Crematorio di Borne (fonte ECN)

E ancora, 't Lief, un elegante crematorio costruito con materiali sostenibili come legno e vetro e dotato di forno elettrico.



Crematorio di 't Lief (fonte ECN)

Infine, il crematorio Den en Rust, situato in una zona tranquilla in una zona boscosa di Bilthoven e circondato da alberi secolari.



Crematorio di Den en Rust (fonte ECN)

Il crematorio presenta anche un'area cerimoniale e cimiteriale completamente immersa nella natura, con spazi suggestivi sia dietro che oltre le vetrate colorate della struttura.

Oggi circa il 30% dei combustibili utilizzati nella cogenerazione in Europa sono rinnovabili e sono principalmente costituiti da biomasse e biogas, solare termico, geotermico, biocarburanti e l'idrogeno.

E se larga parte dei crematori tradizionali fanno ancora affidamento su combustibili fossili, quali gas naturale o petrolio, contribuendo alle emissioni di carbonio e all'inquinamento atmosferico, in Olanda è già in atto la conversione ecosostenibile dei bruciatori a gas naturale a BioLPG o Biodiesel.

E anche l'energia elettrica di origine rinnovabile, prodotta da impianti fotovoltaici, si sta rapidamente imponendo grazie alla sua affidabilità ed ai costi più contenuti.

Ma si sta affacciando anche l'idea di utilizzare sempre più in futuro l'idrogeno - un'alternativa pulita e sostenibile - essendo in primis un elemento abbondante, in grado di essere prodotto attraverso metodi green, quali ad esempio l'elettrolisi dell'acqua utilizzando fonti di energia rinnovabile (energia eolica o solare).

Inoltre, quando viene bruciato, l'idrogeno produce solo vapore acqueo come sottoprodotto e questo lo rende un combustibile ideale anche per ridurre le emissioni di carbonio.

Il crematorio alimentato a idrogeno si basa su di una tecnologia in grado di convertire l'idrogeno in elettricità utilizzando celle a combustibile.

L'elettricità viene poi utilizzata per generare il calore necessario al processo di cremazione, eliminando così la necessità di combustibili fossili.

L'utilizzo dell'idrogeno, grazie alla sua azione di significativa riduzione delle emissioni di carbonio, potrà aiutare a fronteggiare il problema del cambiamento climatico.

E, considerato che questo è un combustibile altamente efficiente, ne servirà complessivamente meno rispetto agli altri combustibili tradizionali.

Ciò favorirà non solo effettivi risparmi sui costi per il gestore del crematorio, ma consentirà, altresì, l'offerta di tariffe di cremazione più contenute per le famiglie del caro estinto.



Cultura

Cenni storici ed evoluzione della pratica crematoria

di Fabrizio Giust

La parola cremazione deriva dal latino cremare = incenerire, bruciare, consumare con il fuoco e non è una pratica funebre nuova.

Gli storici concordano sul fatto che probabilmente iniziò nell'età della Pietra, verosimilmente in Europa e nella Mesopotamia.

Durante i secoli, la pratica conobbe fasi alterne, fu condannata e lodata, passando da pire funebri rudimentali a moderni metodi tecnologici e scientifici.

La prima concezione di cremazione nacque come conseguenza della considerazione per la "fiamma sacra" e della credenza nel suo alto potere purificante.

Soprattutto in uso presso le popolazioni nomadi, i corpi venivano cremati per proteggerli da animali selvaggi, spiriti maligni, e mutilazioni da parte dei nemici durante la guerra.

Era un modo per assicurare ai defunti calore e conforto durante i loro viaggi spirituali e un mezzo per trasportare l'anima nel Aldilà.

La cremazione assicurava le popolazioni primitive che credevano che il defunto potesse minacciare i vivi anche dall'aldilà.

Inoltre, essa permetteva ai popoli nomadi di portare i resti con sé durante le loro migrazioni.

Quasi del tutto sconosciuta in Africa, America del Sud e Oceania fu largamente praticata dalle popolazioni del Nord e Centro America, del pacifico settentrionale, della costa della Siberia e del bacino del Mediterraneo.

Gli Etruschi consideravano il fuoco purificatore dell'anima, "la forza purificante del sole ispirava la pratica della cremazione".

Nella Grecia classica la cremazione era una pratica corrente riservata a eroi, soldati e uomini di valore le cui ceneri venivano custodite in urne poste ai piedi della statua di Apollo.

A Roma era una pratica corrente per soldati e classi nobili.

Nel 450 A.C viene emanata una serie di leggi in cui la cremazione viene regolamentata proibendo le pire in città e ogni pratica funeraria all'interno del perimetro urbano.

I sepolcri vengono disposti lungo le strade principali di accesso alla città, in prossimità delle mura.

La pira funeraria, che consisteva in un cumulo di legno su cui veniva posto il corpo, rappresentava a quei tempi il luogo dove avveniva la cremazione. Con il passare del tempo, queste pire divennero sempre più elaborate e grandi, in riconoscimento dello status del defunto e per assicurare una completa cremazione del corpo.

Erano costruite come degli altari a cui spesso si aggiungeva della resina profumata e dei rami di cipresso, emblema del lutto.

Quando tutto era pronto, il corpo senza bara veniva posizionato in cima alla pira e il cerimoniere, a debita distanza, accendeva la pira con una fiaccola.

Alcuni storici ritengono che la sempre maggiore opulenza e spesa che derivavano dalla costruzione di questo tipo di pire sia alla base del primo decadimento della pratica. Altri indicano come fattore di decadimento l'abitudine di non cremare ma di seppellire, in tempo di guerra, i corpi per paura che il nemico vedesse il fuoco.



All'inizio dell'era cristiana, la cremazione era la pratica prevalente del mondo civilizzato, ad eccezione dell'Egitto, dove i corpi dei potenti erano mummificati; della Giudea, dove i corpi erano seppelliti in tombe e della Cina, dove erano seppelliti sotto terra.

Il rito del fuoco era talmente sacro ai Greci che essi negavano la cremazione ai "suicidi, neonati e alle persone colpite da lampi" per paura che queste persone contaminassero il fuoco.

Alcuni storici riportano che in Danimarca e in altri paesi del Nord Europa, la cremazione era un privilegio riservato esclusivamente ai principi e ai comandanti.

In Palestina la cremazione era considerata un oltraggio, una violazione del corpo.

Fino al Quarto secolo dopo Cristo, i cristiani venivano inumati o cremati indifferentemente e urne sono state rinvenute in molte catacombe.

In seguito, Carlo Magno nel 785 D.C. vieta la cremazione per i cristiani intimando la pena di morte per chi la pratica in quanto rito da considerarsi pagano. Durante le Crociate viene di nuovo praticata ma nel pensiero medioevale espresso da Bonifacio VIII la cremazione è proibita perché contraria al tradizionale insegnamento della resurrezione dei corpi, dell'immortalità e della fede nel giudizio finale.

Nel XVIII secolo con lo sviluppo urbano e industriale si acquiscono i problemi legati a pestilenze e l'igiene pubblica diviene una delle priorità.

Il pensiero illuminista, soprattutto in Francia, porta ad una laicizzazione dei culti, allo smantellamento della morale cristiana, ad una prevalenza dello Stato. Una delle conseguenze è stato il progressivo spostamento dei cimiteri fuori dalle mura (*extra moenia*) della città.

Nel 1801 Napoleone firma il Concordato con Pio VII riconoscendo la religione cattolica della Chiesa apostolica romana come credo ufficiale della popolazione francese. I movimenti laici nati dalla rivoluzione non trovano più un riconoscimento politico. E per molti anni la cremazione passa in secondo piano.

Solo dopo la metà del XIX secolo il movimento cremazionista di matrice laico-positivista riprende vigore e nascono le prime Società per la Cremazione, inizialmente in Inghilterra per poi diffondersi nel resto dell'Europa.

In Italia si diffondono le prime SO.CREM. a Milano 1876, Firenze 1884, Torino 1887, Genova 1904, e vengono costruiti i primi Templi Crematori a Milano 1876, Lodi 1877, Roma 1883, Torino 1887.

Nel secolo XIX, la cremazione viene sostenuta e difesa dalla comunità medico-scientifica europea poiché vi era grande attenzione e interesse al contenimento e prevenzione delle malattie.

Un professore italiano, Brunetti, completò il primo esperimento sulla moderna cremazione nel 1869, e mostrò il suo modello di forno crematorio alla Esposizione Universale di Vienna nel 1873.

Sir Henry Thompson, il fisico personale della regina Vittoria, vide il modello di Brunetti e condusse maggiori ricerche per migliorare i metodi di cremazione con il supporto della English Cremation Society.

Nel 1886 la Suprema Congregazione del Sant'Uffizio emana il decreto con il quale stabilisce la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica ai massoni e a coloro che scelgono la cremazione.

Nel 1888 lo Stato italiano con la così detta Legge Crispi e il successivo Regolamento di Polizia Mortuaria legalizzava la pratica crematoria.

Gli impianti di cremazione dovevano essere approvati da un medico provinciale e sottoposti al controllo dell'autorità comunale, collocati all'interno del recinto cimiteriale in aree concesse gratuitamente. Le urne dovevano essere deposte in colombari o cappelle private o templi appartenenti a enti morali situati sempre all'interno del cimitero.

Il primo crematorio europeo viene eretto a Milano nel 1875; esso era dotato di un forno Polli-Clericetti che fu inaugurato il 22 gennaio 1876, con la cremazione del cadavere di Alberto Keller, che in vita si era prodigato a favore della cremazione.

È interessante osservare che i primi progetti di forni "moderni" sono stati realizzati da progettisti italiani, quali Brunetti, Bezzi e Terruzzi, Guzzi, Gorini, Venini che realizzò il primo forno italiano a gasogeno, a cui si sono ispirati in seguito tutti gli altri progettisti di forni sviluppati in Germania e Inghilterra e che hanno dato vita, in alcuni casi, ad una produzione di serie di tipo semi-industriale (ad esempio Siemens e Ruppman, Heinicke).

Ai nostri giorni la tradizione tecnica e ingegneristica italiana è continuata da alcuni costruttori nazionali, tra i quali vanno citati la GEM di Udine e Cioldi di



Modena, che hanno sviluppato proprie tecnologie imponendosi all'attenzione del mercato nazionale ed europeo.

Il primo forno crematorio con riscaldamento elettrico entrò in funzione nel crematorio di Biel (Svizzera) il 31 agosto 1933. Esso fu costruito dalla ditta Brown Boveri & Co. di Baden, sotto la supervisione del ing. Hans Keller.

La Chiesa cattolica ha avuto storicamente un rapporto difficile con la cremazione.

Per secoli ha vietato questa pratica perché contrastava con gli insegnamenti sulla resurrezione del corpo nel Giudizio Universale alla fine del mondo.

In particolare, il diniego della Chiesa Cattolica (conclamata dal Concordato del 1929 con Mussolini) ha costituito un freno alla diffusione della cremazione nei Paesi di religione Cattolica.

Solo nel 1963 con Papa Paolo VI, affievolitisi lo spirito settario e positivista tardo ottocentesco, la Chiesa ammette la cremazione purché non attuata in spregio alla dottrina cattolica.

Nel 1983 nel Codice Canonico si ribadisce l'accettazione della cremazione e vengono nuovamente concessi i sacramenti e i suffragi prima negati.

Negli anni recenti l'approccio è lentamente cambiato con una sostanziale accettazione e maggiore apertura da parte della Chiesa verso questa pratica che si è sempre più diffusa nel nostro Paese e nel resto del mondo.

Oggi, in particolare nelle aree con alta densità di popolazione, la cremazione viene scelta come soluzione gradita al defunto. L'aspetto igienico è considerato come prioritario. Non secondario l'aspetto economico che offre alla famiglia del defunto la possibilità di risparmiare rispetto ad altre forme di sepoltura.

Nel nostro Paese la cremazione ha incominciato costantemente a crescere prima nei grandi centri

urbani e poi anche in provincia. Alla fine degli anni '80 del secolo scorso la diffusione della pratica della cremazione a livello nazionale era limitata a qualche punto percentuale. Gli impianti di cremazione erano concentrati nelle grandi città del Nord come Milano, Torino, Genova, Venezia.

Guardando ai giorni nostri, nel 2022 sono state effettuate circa 260.000 cremazioni di salme e circa 46.000 cremazioni di resti mortali. Le cremazioni effettuate in Italia nel 2022 sono aumentate del 6,4% rispetto al 2021 con un incremento tra i più rilevanti degli ultimi anni.

Considerando anche il modesto incremento di mortalità avuto nel 2022, questi dati dimostrano chiaramente il consolidamento della pratica della cremazione come scelta consapevole della popolazione soprattutto a scapito della tumulazione.

Nel 2022 erano attivi nel nostro paese 91 impianti di cremazione. Le regioni che hanno segnato i maggiori incrementi sono il Nord Ovest, il Sud e le isole, in particolare la Sicilia, grazie anche all'entrata in funzione di nuovi impianti.

L'incidenza della cremazione sul totale della mortalità a livello nazionale è stata del 36,4% con un incremento del 2,00% rispetto al 2021.

Questo trend di crescita negli ultimi 40 anni ha dimostrato un andamento inarrestabile nonostante alcuni fenomeni apparentemente sfavorevoli alla cremazione, quali ad esempio il cambiamento delle politiche tariffarie avuto a partire dagli anni '80, passando dalla totale gratuità a tariffe regolamentate, e dalle persistenti resistenze di una minoranza della popolazione restia ad accettare l'installazione di nuovi impianti di cremazione nel proprio territorio di riferimento, fenomeno noto come sindrome NIMBY (Not In My Back Yard).



Circolari e risoluzioni • Norme statali e regionali • Quesiti
Notizie funerarie • Giurisprudenza di settore • Rivista • Statistiche

il **SETTORE FUNERARIO** a portata di click

iscriviti
alla newsletter
GRATIS

riceverai

settimanalmente

- la newsletter sul settore funebre, cimiteriale e di cremazione
- gli aggiornamenti sui corsi di formazione professionale

sottoscrivi
l'abbonamento
PREMIUM

riceverai

la newsletter completa
dei nuovi documenti disponibili
nei database e negli archivi

e inoltre

- accederai ai database aggiornati di circolari e risoluzioni, statistiche, norme statali e regionali, giurisprudenza di settore, rivista tecnico-giuridica
- otterrai sconti sui quesiti da porre
 - risparmierai sul costo di iscrizione ai corsi

vuoi porre un
quesito specifico?

↓
se sei abbonato
PREMIUM, otterrai
uno sconto
del 50%

risposta ai
QUESITI





euroact
WEB EDITORE